

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 35^a SEDUTA

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 3

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 4
LEONI CARLO (DS-U), deputato	3

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

PRESIDENTE:		<i>MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
CENTARO (FI), senatore	Pag. 4, 20, 34 e passim	<i>Pag. 4</i>
BOBBIO Luigi (AN), senatore	28, 29, 30	
BRUTTI (DS-U), senatore	22	
CALVI (DS-U), senatore	21	
CURTO (AN), senatore	35	
LUMIA (DS-U), deputato	25	
NOCCO (FI), senatore	36	
NOVI (FI), senatore	34	
SINISI (Margh.-DS-U), deputato	31	
VENDOLA (Rif.com), deputato	25	
VERALDI (Margh.DS-U), senatore	20	

I lavori hanno inizio alle 10,10.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Fabio Fatuzzo, dimissionario, è stato sostituito dal deputato Marcello Tagliatela, che subentrerà all'onorevole Fatuzzo nel VII Comitato (minori) e nello Sportello scuola.

Comunico, altresì, che il maresciallo ordinario della Guardia di finanza Pasquale Carnuccio, assegnato al Nucleo speciale investigativo – Gruppo per le Commissioni parlamentari d'inchiesta – sarà adibito all'Archivio della Commissione in sostituzione del maresciallo Mauro Perna, chiamato ad altro incarico. Comunico inoltre che al fine di rafforzare l'archivio, assicurando massimo rigore ed efficienza nell'espletamento dei compiti di custodia e di classificazione dei documenti, il Comando generale della Guardia di finanza ha disposto, su mia richiesta, l'assegnazione di un ulteriore sottufficiale, il maresciallo Alessandro Vernucci, in modo che siano quattro gli addetti all'Archivio, come nella passata legislatura e in analogia a quanto avviene negli archivi di altre Commissioni d'inchiesta operanti nella presente legislatura.

Sull'ordine dei lavori

LEONI. Signor Presidente, chiedo solo pochi secondi alla sua attenzione e a quella dei colleghi per evidenziare la seguente questione. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, si è verificato un attentato intimidatorio ad Anzio, indirizzato ad un assessore di Alleanza Nazionale; precedentemente, altri consiglieri comunali e assessori dello stesso comune erano stati fatti oggetto di attentati o azioni intimidatorie. La Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma ritiene che le città di Anzio e Nettuno siano fortemente infiltrate dalla criminalità organizzata; inoltre, un noto settimanale, la settimana scorsa – notizia poi ripresa da altri quotidiani – ha denunciato infiltrazioni mafiose nei lavori d'appalto relativi al porto di Gaeta. Il punto è questo, signor Presidente, sono molti anni che la nostra Commissione non si occupa della situazione della criminalità organizzata nel Lazio, lo fece molti anni fa, ma non siamo mai più tornati ad affrontare questo tema.

Vorrei pertanto sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di svolgere una particolare indagine, da parte della nostra Commissione, magari affidandola al Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso, sul tema della criminalità organizzata nel Lazio.

Questi ed altri segnali ci evidenziano, infatti, una situazione che va tenuta sotto controllo. Questa è in sostanza la mia sollecitazione.

PRESIDENTE. Onorevole Leoni, anticipando già di qualche mese la sua più che legittima istanza, motivata anche da segnali preoccupanti che provengono dal Lazio e nello specifico dal litorale laziale (anche Ostia non è esente da questa problematica) e dalla segnalazione del Comitato coordinato dal senatore Peruzzotti, è stata avanzata la richiesta – in data 18 novembre 2002 – al procuratore distrettuale di Roma al fine di ottenere un quadro complessivo della situazione, con particolare riferimento al litorale laziale e, nello specifico, anche per quanto riguarda i suoi confini con la Campania, laddove evidentemente possono esistere rischi di infiltrazione camorristica. Tale richiesta è stata poi successivamente ampliata ed integrata con tutta una serie di altre motivate da fatti che si sono verificati. A quanto mi risulta lo stesso Comitato ha in programma – ne richiederà poi la calendarizzazione – una visita nel litorale laziale, salvo poi valutare l'opportunità di un'iniziativa in tal senso della Commissione in sede plenaria da svolgere a Roma per verificare complessivamente la situazione attraverso una serie di audizioni analoghe a quelle che abitualmente svolgiamo nelle nostre missioni. Onorevole Leoni, raccolgo quindi con piacere la sua indicazione, ribadendo che il problema è stato già posto all'attenzione della procura distrettuale, della Commissione e del competente Comitato.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Mantovano, desidero ringraziarlo vivamente per la sua cortese disponibilità. Lo invito inoltre a svolgere la sua relazione sull'attività della Commissione per le misure di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia, sulla gestione dei programmi di protezione ed altresì sulle problematiche generali che possono essere venute all'attenzione della Commissione stessa. Gli rivolgo inoltre l'invito di estendere la sua relazione anche all'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, invito che nasce anche dalle indicazioni dei competenti Comitati e dai relativi coordinatori. Prego altresì l'onorevole Mantovano di rispondere alle domande che i colleghi vorranno sottoporgli. Se dovessero esservi dei documenti o delle dichiarazioni che è utile rimangano segretate, la prego di avvertirci in maniera che provvederemo a segretare la parte corrispondente del resoconto stenografico.

MANTOVANO. Signor Presidente, desidero ringraziare lei e i componenti della Commissione per questa importante occasione di riflessione, approfondimento e bilancio, ma anche di proposizione che viene fornita

a distanza di circa due anni dalla approvazione della legge di riforma del meccanismo della protezione e da circa un anno e mezzo dall'avvio dei lavori della Commissione per le misure di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia che presiedo.

Ho chiesto di essere accompagnato dal direttore del Servizio centro di protezione, dottor Cuffaro, dal segretario della Commissione, dottor Mariani e dal maggiore Saraceno che collabora con la mia segreteria e che ha coordinato la elaborazione dei dati.

Sui programmi di protezione per i collaboratori e i testimoni di giustizia deposito al Presidente una relazione il cui testo è più ampio della sintesi che esporrò verbalmente. Esso contiene in allegato dei documenti che ritengo doveroso portare a conoscenza della Commissione, e sui quali chiedo sia apposto il vincolo della riservatezza, giacché si tratta in buona parte di atti giudiziari.

Sono invece a disposizione delle schede informative e dei grafici che credo siano stati distribuiti e che illustrano, dal punto di vista soprattutto quantitativo, il lavoro svolto dalla Commissione. Sulla materia del *racket* e dell'usura svolgerò una valutazione di sintesi con riserva di depositare analoga documentazione, facendola pervenire al più presto alla Commissione.

Ovviamente sono a disposizione per quanto riguarda eventuali approfondimenti su tutti gli aspetti specifici che verranno dagli interventi e dalle domande dei commissari.

L'attuale Commissione per le misure di protezione dei collaboratori e testimoni di giustizia è stata nominata con decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia il 4 ottobre 2001, ed ha iniziato i propri lavori l'8 ottobre successivo. Nella prima scheda messa a vostra disposizione (allegato 1) è contenuto un prospetto che indica l'arretrato registrato all'avvio dei lavori della Commissione; si tratta di un arretrato abbastanza consistente giacché i piani provvisori pendenti ammontavano a 40, mentre 104 erano le ammissioni a speciali misure di protezione, per arrivare a quasi 1500 pendenze. Tali pendenze erano dovute in buona parte al lasso di tempo intercorso tra la sospensione dei lavori della precedente Commissione, lo svolgimento delle elezioni, la formazione del Governo e della nuova Commissione. Nel secondo allegato è riportato un prospetto molto sintetico dell'attività svolta finora. La Commissione si riunisce mediamente due volte a settimana. Ciò ha consentito nei mesi trascorsi di tenere complessivamente 86 sedute. Questo dato viene comparato sia con il totale dei numeri della precedente legislatura sia, cercando un riferimento quantitativamente simile, agli ultimi tre semestri della precedente legislatura che corrispondono grosso modo al periodo intercorso dall'avvio dei lavori della Commissione fino ad oggi.

In sintesi, quindi, si registrano 86 sedute, 240 provvedimenti di capitalizzazioni, 50 audizioni, 183 nuove proposte avanzate dalle procure e 231 ammissioni. Il dato delle ammissioni è maggiore rispetto alle proposte, in virtù dell'arretrato trovato.

In assenza dei regolamenti di attuazione, la Commissione è stata impegnata in questi mesi, oltre che nell'esame di casi concreti (richieste di applicazione di piani provvisori, delle misure, di revoche e così via), anche nello studio e nel confronto dei passaggi più innovativi della riforma del 2001. Ciò ha costituito una necessità e, in assenza di questo approfondimento, molte disposizioni sarebbero rimaste inapplicate; cosa che credo non sia avvenuta. Sono stati affrontati anche tanti problemi concreti conseguenti alle nuove disposizioni.

In buona parte, l'esito di questo lavoro è stato recepito nel parere che la Commissione è stata chiamata ad esprimere su nuovi regolamenti e che, nella fase conclusiva dello scorso anno, ha impegnato un numero consistente di sedute della Commissione stessa. Tra le questioni affrontate in linea di principio si enumerano i pareri sui benefici penitenziari nella fase transitoria; la funzionalità delle nuove disposizioni sui testimoni di giustizia; la verifica dei requisiti per parlare di collaborazione; la situazione degli avvocati dei collaboratori e dei testimoni di giustizia; i criteri per le capitalizzazioni e così via.

Vi è uno stretto raccordo con l'attività del Commissario antiracket per ragioni più che evidenti: spesso vi sono soggetti con vicende comuni, vi è un obbligo legislativo di non sovrapporre i risarcimenti, dovuti a titolo di mancato guadagno previsti dalla legge antiracket, con quelli previsti dalla legislazione sui programmi di protezione. Lo stesso Commissario più di una volta è stato ascoltato in Commissione al fine di meglio coordinare l'attività delle due realtà.

Ai lavori della Commissione presenziano il direttore del Servizio ed i Dirigenti, all'interno dello stesso Servizio centrale di protezione, delle due sezioni (dei collaboratori e dei testimoni di giustizia). È una presenza essenziale per risolvere alcuni specifici problemi, avere informazioni in tempo reale e per la migliore funzionalità del sistema.

L'allegato 3 della relazione consegnata alla Commissione dà un prospetto più analitico del lavoro svolto: il primo dato che emerge è la differenza quantitativa tra i fascicoli trattati ed i provvedimenti adottati in questo periodo. Sono stati approfonditi 1570 fascicoli ma adottati 1257 provvedimenti. La differenza è dovuta al fatto che non sempre le proposte e le richieste formulate dalle procure presentano i requisiti previsti dalla legge. E' pertanto necessario un approfondimento e spesso un loro rinvio alle procure proponenti per ulteriori elementi, provocando così un rallentamento nell'attività della Commissione nonché l'allungamento dei tempi per gli interessati anche per vedersi riconosciuto lo *status* di collaboratore o di testimone.

La lettera e lo spirito della legge n. 45 del 2001 puntano, fra l'altro, a sollecitare una maggiore serietà nella individuazione dei criteri di ammissione al programma dei collaboratori di giustizia ed a favorire le testimonianze. I dati a disposizione confermano un *trend* che per i collaboratori di giustizia non registra flessioni quantitative rispetto al passato. Per i testimoni di giustizia si registrano invece elementi estremamente positivi perché nel periodo di operatività della Commissione, dall'8 ottobre 2001, i

nuovi testimoni ammessi al programma sono stati 37 a fronte di 41 proposte presentate. Si coglie il valore del numero se si procede ad una comparazione con il totale (66) dei testimoni protetti. In generale, le nuove proposte formulate dall'autorità giudiziaria sono quantitativamente significative.

All'allegato 7 è possibile verificare l'andamento numerico dei collaboratori di giustizia dal 31 dicembre 1995 al 31 gennaio 2003: a differenza di quanto detto da taluni critici sulla legge n. 45 del 2001, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme non vi è stato alcun decremento quantitativo perché i soggetti attualmente protetti come collaboratori nel programma sono 1092 nel 2003, 1098 nel 2002 e 1104 nel 2001. Il *trend* è pertanto costante anche se si è in presenza di un *turn over* non indifferente poiché vi sono una serie di capitalizzazioni e di nuovi ingressi. Seguono i dati sulla popolazione complessiva sia dei collaboratori sia dei loro familiari nonché dei testimoni e dei loro familiari dall'inizio dei lavori della Commissione fino ad oggi: è possibile constatare che i numeri sono sostanzialmente invariati anche se una fascia non irrilevante di soggetti è mutata. Ciò significa che non vi è stato alcun calo delle «vocations» alla collaborazione. L'allegato 9 indica le aree criminali di provenienza dei collaboratori di giustizia: al primo posto vi è la mafia (386); seguono la camorra (242); la 'ndrangheta (156); la sacra corona unita (96) e le altre (212). Si registra invece un significativo incremento delle nuove ammissioni dei testimoni, distinte all'allegato 10 in aree geografiche. Tutto ciò è relativo alla quantità perché sono altri i soggetti chiamati a fornire valutazioni sulla qualità. La Commissione su questo fronte non dispone di tutti gli elementi per esprimere un parere congruo.

Credo sia superfluo illustrare cosa siano le capitalizzazioni: ogni soggetto inserito nel programma riceve un assegno mensile, commisurato all'entità del suo nucleo familiare. L'uscita dal programma è accompagnata dalla cosiddetta capitalizzazione, una somma in denaro o un insieme di investimenti, tesa a reintrodurre, in assenza dell'assegno di mantenimento, il soggetto nella vita sociale e lavorativa. La capitalizzazione in sé consiste nella moltiplicazione dell'assegno mensile per un moltiplicatore che varia in base alla precisione del progetto di reinserimento socio-lavorativo del collaboratore o del testimone di giustizia. Quando utilizzo questo termine faccio riferimento a questo meccanismo di calcolo. In questo periodo le capitalizzazioni sono state numerosissime. Proprio perché i limiti in cui ciò è consentito dipendono anche dall'intensità della collaborazione, l'orientamento della Commissione è teso a far riprendere nei tempi più rapidi ai testimoni ed ai collaboratori di giustizia un'attività socio-lavorativa e non a renderli dipendenti per lungo tempo dall'assegno corrisposto dal servizio. Le capitalizzazioni sono state complessivamente 240, di cui 32 hanno interessato i testimoni, 100 i collaboratori e 108 i rispettivi familiari degli uni e degli altri.

La capitalizzazione ha un duplice effetto positivo: da un lato, viene raggiunto uno degli obiettivi, descritto dalla legge e costituito dalla restituzione ai collaboratori ed ai testimoni di una vita normale reinserita in un

tessuto sociale nuovo; dall'altro, l'amministrazione pubblica, al termine, registra sicuramente un decremento di oneri perché la somma data in misura complessiva per il reinserimento rappresenta più un investimento che un costo. Se ne ha un riscontro nella tabella 11, dalla quale si evince che in questo anno e mezzo scarso di lavoro della Commissione vi è stato, a livelli quantitativi inalterati, un decremento di spesa pari al 31,40 per cento. Questo dipende in parte - non soltanto - dal lavoro di capitalizzazione, cioè di reinserimento.

Vorrei dire a proposito della capitalizzazione che, soprattutto con riferimento ai testimoni, anche se permangono impegni processuali e se questi ultimi non sono così intensi da impedire un'attività lavorativa continuativa, si cerca di scindere l'aspetto del reinserimento sociale e lavorativo da quello della protezione, cioè non si attende che sia totalmente cessato il rischio prima di proporre concretamente al testimone di giustizia, ma anche al collaboratore, una concreta via d'uscita. Questo per far sì che il reinserimento avvenga nei tempi più rapidi.

Tra i vari argomenti che sono trattati nella relazione scritta, vorrei approfondirne due in particolare che mi sembrano meritevoli di attenzione: il trattamento dei testimoni di giustizia e i criteri di ammissione ai programmi di protezione; sono due punti sui quali le nuove disposizioni sono intervenute in maniera più incisiva e ovviamente lascerò spazio alle domande per approfondire altri aspetti che pure sono interessanti.

Per quanto riguarda il trattamento dei testimoni di giustizia, la legge n. 45 ha introdotto delle profonde innovazioni in materia in base ad una esperienza che era più che decennale, che quasi sempre è stata problematica e che ha riguardato persone (spero che ripetere questo concetto non suoni offensivo per la Commissione, ma mi sembra importante; offensivo perché è fin troppo noto) che non provengono da ambienti malavitosi, che sono del tutto incensurate, che erano perfettamente inserite in una vita economica e sociale normale, spesso con attività imprenditoriali avviate. Queste persone sono diventate testimoni di giustizia non per loro scelta, ma per aver assistito a gravi eventi criminosi o per essere state parti offese di reati, e per aver reso testimonianze spesso decisive che hanno consentito l'individuazione dei colpevoli e la loro condanna.

È inutile ricordare il valore processuale di queste dichiarazioni, per le quali non vale ovviamente il limite dell'articolo 192 del codice di procedura penale e quindi non c'è alcuna necessità di riscontri, ma credo che invece non sia male sottolineare il valore civile di queste testimonianze, soprattutto in aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono rari i casi di testimoni oculari di delitti e di testimoni oculari che poi dicono ciò che hanno visto.

Tutti siamo consapevoli delle conseguenze gravi derivanti dal trasferimento repentino nella località protetta: l'attività lavorativa viene interrotta, talora viene compromessa; anni di sacrifici e di risparmi rischiano di essere vanificati e l'uso di documenti di copertura comporta inevitabilmente dei disagi. Proprio per questo la legge di riforma ha differenziato in modo netto la posizione dei testimoni da quella dei collaboratori di giusti-

zia, traendo spunto anche dalle considerazioni svolte in una relazione che proprio la Commissione antimafia aveva approvato all'unanimità nel giugno 1998 e anche da una divisione realizzata già sul piano amministrativo nell'ultima parte della precedente legislatura.

Si è molto lavorato sul terreno del reinserimento sociale e lavorativo del testimone nella consapevolezza che - così come stabilisce la legge - questo reinserimento non può prescindere dal tenore di vita e dal tipo di attività precedenti l'ingresso nel programma. Il discorso è relativamente più agevole quando il testimone in precedenza aveva svolto un lavoro autonomo, per esempio aveva gestito un esercizio commerciale o aveva condotto un'azienda; presenta aspetti più problematici nelle ipotesi in cui l'attività antecedente era alle dipendenze di privati, perché questa ipotesi non è prevista dalla legge ai fini di un reinserimento sociale e lavorativo. È prevista l'attività antecedente di dipendenza da un ente pubblico e viene garantito il mantenimento del posto di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione che ovviamente non è la stessa di quella d'origine; non viene detto nulla invece per i dipendenti di privati.

La Commissione ha perciò proceduto su due fronti, dando la possibilità di riprendere l'attività d'impresa a chi ha presentato un progetto concreto in tal senso, sempre che non vi sia stato già l'intervento del commissario antiracket e antiusura, e ponendo i presupposti per attività lavorative di altro genere. Il primo fronte, cioè quello di attività autonome antecedenti, ha già consentito di istruire e di risolvere diversi casi; nella seconda ipotesi, cioè quella della ricerca di una collocazione lavorativa per chi in passato era dipendente di privati, l'assenza di qualsiasi riferimento normativo espresso crea dei problemi e più di un testimone è interessato, più che ad una somma complessiva per uscire dal programma, ad un lavoro. È un interesse più che fondato, anzi apprezzabile, soprattutto quando ci si trova di fronte a persone di età giovane.

Nei limiti in cui ci era consentito dalle possibilità offerte, abbiamo cercato di dare un segnale forte prospettando, dove ci sono i presupposti e per quei testimoni che ne presentano le caratteristiche, a chi intenda affluirne, la possibilità di inserirsi in un progetto come il PON sicurezza, programmi operativi per il Mezzogiorno. Credo che questo progetto abbia un significato simbolico, oltre che oggettivo. È lo stesso Ministero dell'interno che pone a disposizione del testimone una concreta prospettiva di lavoro connesso in modo stretto con quell'ordine pubblico e con quella sicurezza per la quale il testimone ha pagato qualche costo. Se il testimone ha sacrificato la propria esistenza per la sicurezza di tutti, è consequenziale che il suo impegno di lavoro prosegua nella stessa direzione se - ripeto - ci sono i presupposti soggettivi per farlo.

Vorrei citare soltanto un caso che certamente è nella memoria storica della Commissione antimafia credo in modo indelebile. Nella passata legislatura questa Commissione si è occupata della vicenda del sindacalista Gioacchino Basile, dalla cui denuncia di infiltrazioni mafiose nei cantieri navali di Palermo è scaturita una relazione, anche quella approvata all'unanimità dalla Commissione, e una vicenda giudiziaria che ha poi portato

a significative condanne in dibattimento. Posso dire anche con una certa soddisfazione, ma credo che la soddisfazione sia di tutti, che Basile è uscito dal programma di protezione con un progetto di reinserimento, al cui interno si colloca anche la sottoscrizione di un contratto con il PON sicurezza; questo signore, che non ha avuto incertezze a guardare Cosa nostra negli occhi e a non abbassare lo sguardo, racconterà la sua esperienza ai ragazzi delle scuole, farà il *testimonial* di legalità. Ritengo che questo sia certamente più significativo di tante lezioni generiche che possono avere il pregio forse di una maggiore organicità, ma il limite di non essere frutto di un'esperienza così diretta.

Per individuare criteri di trasparenza e di obiettività, la Commissione si è attivata con alcune iniziative: ha predisposto una scheda informativa adoperando criteri analoghi a quelli del cosiddetto redditometro e ne ha disposto la compilazione da parte di testimoni a cura del Servizio, allo scopo di avere un primo quadro delle condizioni di vita del testimone antecedenti alla fase protetta; ha ascoltato il direttore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia per concordare modalità e criteri da seguire per stabilire in modo tendenzialmente oggettivo il tenore di vita e le condizioni economiche del soggetto interessato, anche attraverso i cosiddetti studi di settore che sono spesso l'unico strumento adoperabile in assenza di dichiarazioni dei redditi, e ha affidato a questo ufficio la valutazione di alcune pratiche; ha stabilito una convenzione con il servizio medico legale dell'INPS per concordare modalità e criteri tesi a verificare ed eventualmente a quantificare il danno biologico laddove richiesto. Questo non perché non si abbiano a disposizione medici del Ministero dell'interno, ma perché l'INPS dava una garanzia esterna, anche di distacco rispetto all'amministrazione dell'interno.

Ovviamente il bilancio è ancora da fare perché tutte queste iniziative sono in corso di prima applicazione. La trattazione dei singoli casi riguardanti i testimoni è avvenuta ed avviene - questo è un punto che mi permetto di sottolineare - con il coinvolgimento attivo degli interessati, i quali sono chiamati nel corso di audizioni e ai quali viene chiarito che non devono in alcun modo sentirsi controparte rispetto allo Stato, ma protagonisti delle scelte relative al proprio futuro, contribuendo così in modo propositivo alla formazione delle decisioni che li riguardano.

Come ricordavo prima, nel periodo in esame sono stati ascoltati 32 testimoni, ma alcuni di essi sono stati ascoltati anche più volte, per cui alla fine il totale è pari a 55 audizioni che corrispondono al cinquanta per cento circa del totale. Noi abbiamo in programma di ascoltarli tutti e questo, oltre a costituire un segnale di concreto interesse per la situazione personale di ciascuno, ha consentito alla Commissione di avere l'esatta cognizione della loro condizione e quindi di poter adottare provvedimenti ritenuti più aderenti alla soluzione dei problemi rappresentati. E' ovvio che scopo della Commissione è quello di applicare la legge nella sua massima potenzialità espansiva, ma che non vi è alcuna tolleranza verso comportamenti incompatibili con le esigenze di protezione. Vi è qualche estromissione dal programma che riguarda anche testimoni di giu-

stizia, ma in ogni caso le decisioni adottate dalla Commissione finora sono state convalidate anche dal TAR cui è stato fatto ricorso in caso di estromissione. Nella relazione è riportata anche qualche decisione di rigetto di impugnativa davanti al TAR.

Per concludere sul punto, salvo tutti gli approfondimenti, siamo consapevoli che sui testimoni giochiamo una partita difficile e impegnativa, quella della credibilità delle istituzioni nella lotta alla criminalità, con la garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie, in grado di incoraggiare altri, anche se con il concorso di tanti altri elementi, a non avere remore nel riferire quanto di propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, avendo poi come obiettivo ultimo – che non si sa se e quando sarà pienamente conseguito, ma è comunque importante averlo presente – di consentire la permanenza nel luogo di origine dei testimoni attraverso misure adeguate delle quali in ogni caso va sempre verificata la possibilità. Del resto siamo certi che la sconfitta maggiore per una organizzazione criminale è quella di non vedere chi accusa propri aderenti costretto ad allontanarsi in una località protetta.

Ci sono già due casi particolarmente significativi anche per le aree geografiche di provenienza – parlo della Sicilia e della Calabria – di protezione *in loco* su richiesta dei testimoni di giustizia stessi. Tra l'altro, uno di questi è ancora più significativo perché, oltre ad aver manifestato la volontà di restare nella propria azienda e dunque nel luogo di residenza, è anche un dirigente di un'associazione antiracket che opera nella zona, cosa che rende ancora più importante una protezione *in loco*. Anche se ciò crea qualche problema alle forze di polizia lì presenti – è chiaro che un conto è il trasferimento in una località protetta che in quanto tale consente una certa mimetizzazione *in re*, un altro è invece garantire la protezione su posto – credo che ci si debba comunque proporre sempre di risolvere i problemi degli altri prima di pensare ai propri. Pertanto, anche se ciò comporta un costo, si tratta in ogni caso di un investimento di cui si trarrà un beneficio nel medio e lungo termine.

Sui criteri per l'ammissione ai programmi, la rispondenza alle esigenze reali delle decisioni della Commissione centrale è direttamente proporzionale alla quantità e qualità degli elementi informativi che vengono forniti dalle procure presso i tribunali che propongono le misure. Anche in questo caso ricordo qualcosa che forse è superfluo ricordare, cioè che la Commissione è un organo amministrativo e non giurisdizionale. L'articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 1981, con tutte le modifiche introdotte – da ultimo anche quelle relative alla legge n. 45 – parla di intrinseca attendibilità, novità e completezza della dichiarazione accompagnate dalla gravità, attualità e concretezza del pericolo, come criteri per l'ammissione ai programmi.

Qual è il ruolo della Commissione? È di verificare questi elementi sulla base del contenuto della richiesta e quindi sollecitare integrazioni, se la richiesta è incompleta, ma non certamente sostituirsi alle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Se con riferimento alla proposta di programma per una certa persona la Direzione distrettuale antimafia ci dice che questo

soggetto rischia la vita per il contesto criminale al quale appartiene e per le dichiarazioni che sta rendendo e ci dà un'illustrazione di queste dichiarazioni con riferimento ai fatti criminosi per i quali si procede e allega un'informativa delle forze di polizia, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce praticamente a zero.

Al tempo stesso, con riferimento alle caratteristiche delle dichiarazioni, noi non ci limitiamo a recepire acriticamente tutto ciò che è contenuto nella richiesta alla DDA, ma il terreno di verifica è sempre nello scambio di dati tra la Commissione e le procure con il contributo della Procura nazionale antimafia. Non si estende all'acquisizione autonoma di elementi da altre fonti che è preclusa alla Commissione proprio per la sua caratteristica di organo amministrativo. Ciò vale per chi viene proposto, per chi essendo nel programma viene o dovrebbe essere sottoposto a verifica, vale a maggior ragione per chi non viene proposto. Se non viene proposto la Commissione ne ignora l'esistenza.

Il rapporto tra la Direzione distrettuale antimafia e la Commissione è del tutto simile, con tutte le differenze del caso - e sono tante -, a quello tra pubblico ministero e giudice. Quest'ultimo non può pronunciare una sentenza su un soggetto nei cui confronti non è stata avviata un'azione penale, né può tanto meno sollecitare l'esercizio di tale azione. Con questi limiti la Commissione lavora nella verifica dei requisiti previsti dalla legge. Collaborazioni dalle quali non emergono elementi di novità e di completezza o non emerge l'influenza per lo sviluppo delle indagini e istanze che si limitano a enunciazioni generiche, sia quanto ai contenuti, sia quanto ai rischi, inducono in certi casi la Commissione a rinviare le proprie determinazioni, a chiedere elementi di integrazione e quindi ad allungare forzatamente i tempi.

Perché il discorso non resti vago ed astratto ritengo opportuno riferire, ovviamente senza indicare gli estremi, alcuni casi specifici, precisando che si tratta di meri esempi non esaustivi del quadro ma che, proprio per questa ragione, non costituiscono delle eccezioni. Vi è un'ampia parte di allegati alla relazione che ho depositato nelle mani del Presidente che contiene questi documenti con tutti i riferimenti specifici e che proprio per questo motivo è riservata. Ricordo però che un eccesso di larghezza nella richiesta di ammissione ai programmi era già stata sottolineata in passato, vigente la vecchia legge, attribuendola ad una strumentalizzazione ai fini dell'applicazione dei benefici penitenziari oppure ai fini della corresponsione di un trattamento di assistenza altrimenti non dovuto.

Mi è capitato di leggere quanto asserito dal senatore Brutti, quando era presidente della Commissione e Sottosegretario dell'interno, in un'audizione che rese davanti alla decima commissione del CSM nel novembre del 2000. Nella circostanza l'allora rappresentante del Governo aveva parlato di richieste apodittiche a volte avanzate dalle procure e sfornite di motivazioni ed argomentazioni sufficienti. Se oggi ci troviamo nelle stesse condizioni non è certo un problema di schieramenti, bensì di dati oggettivi. In più di un caso all'interno della Commissione non ci si è neanche

avvicinati alla discussione relativa al significato di espressioni come novità, completezza o notevole importanza per lo sviluppo delle indagini, per assenza di dati fattuali che potessero consentire la valutazione di questi requisiti. Lacune in ordine alla indicazione di elementi prescritti dalla legge sono stati riscontrati fin dalla richiesta di applicazione dei piani provvisori di protezione.

C'è un'antologia con riferimento ad alcune di queste richieste negli allegati. Una DDA del Sud ci ha fatto pervenire una richiesta di ammissione al programma come testimone di giustizia per un tale che «per la sua continua opera di segnalazione di abusi ed illeciti commessi nel territorio di ...», senza riferire di quali abusi o illeciti si trattasse, e indicando come elemento di rischio il fatto che avesse ricevuto una telefonata intimidatoria. Nulla di più.

Abbiamo accertato che gli abusi erano abusi edilizi, totalmente svincolati da un contesto di criminalità organizzata o anche soltanto aggressiva, visto che si trattava di testimone di giustizia. Nel frattempo, mentre noi avevamo mandato questa richiesta, è arrivato il parere negativo del Procuratore nazionale antimafia. Quindi l'esito è stato inevitabilmente il rigetto, però l'attività della commissione è fatta anche dell'esame di queste richieste e delle istruttorie conseguenti.

Un'altra importante direzione distrettuale antimafia, a richiesta di elementi informativi ai fini dell'adozione di speciali misure a favore di un collaboratore, a distanza di mesi e mesi dall'inizio della presunta collaborazione, ha risposto testualmente: «Le indagini che riguardano il procedimento nel quale saranno utilizzate le dichiarazioni di... si sono concluse e al più presto saranno inoltrate richieste al GIP». Le indagini erano state avviate da tempo. In questo, come in altri casi, è veramente faticoso procedere alla verifica degli elementi di novità, completezza, importanza e coerenza pretesi dalla legge.

Ancora. Una direzione distrettuale ci chiede l'ammissione a programma. La Commissione fa una richiesta di approfondimento, indicando di precisare alcuni aspetti che apparivano estremamente vaghi. Risposta da parte del procuratore distrettuale antimafia: «Le dichiarazioni del collaboratore non hanno il carattere dell'attendibilità». Ma non ce l'avevano già dall'origine? C'era bisogno della richiesta di approfondimento da parte della Commissione? Tutto questo - ripeto - si trova agli atti.

Una procura non distrettuale ha chiesto l'ammissione a programma di un soggetto che qualificava come collaboratore. Tutti sappiamo che la legge prescrive l'iniziativa da parte della direzione distrettuale antimafia e allora abbiamo rimandato indietro la richiesta (non abbiamo rigettato, è difficile trovare un rigetto immediato proprio perché ci rendiamo conto della delicatezza delle esigenze di protezione), sollecitando un raccordo con la DDA competente, che pure è stata informata della richiesta avanzata. La DDA competente non ci ha risposto. La procura proponente - non distrettuale, ripeto - ci ha detto che vi erano reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ma dal punto di vista quan-

tativo quelli di propria competenza erano più numerosi di quelli di competenza della DDA. E qui credo che il commento sia veramente superfluo.

Riguardo ai congiunti di collaboratori di giustizia, l'estensione dei programmi speciali di protezione in loro favore viene chiesta talora senza precisare neanche sommariamente gli elementi che giustificerebbero questa estensione, a meno che non si valuti tale il rinvio generico contenuto in una di queste richieste di estensione a non meglio precisate «ragioni umanitarie». È superfluo ricordare che l'articolo 9, comma 5, della legge esige la convivenza stabile con il collaboratore di giustizia o specifiche situazioni che comunque espongano il congiunto a un pericolo grave, concreto e attuale. Capita molto di rado che questi elementi siano forniti. Ci sono poi delle specificità territoriali. Ad esempio, da parte della DDA di Napoli ci viene normalmente chiesta l'estensione non per il nucleo familiare, ma per l'etnia, nel senso che normalmente la richiesta di ingresso nel programma per un collaboratore è accompagnata da un'estensione che varia dalle 30 alle 80 persone qualificate come familiari, a loro volta distinte per nuclei.

Abbiamo iniziato un va e vieni di richieste di approfondimento e di precisazioni con la DDA di Napoli, ma crediamo di aver trovato un elemento che forse consentirà di affrontare meglio la situazione. Credo di non rivelare nulla di particolarmente riservato dicendolo pubblicamente: quando la procura proponente ci conferma le esigenze di rischio mandiamo ogni nucleo familiare in una località distante da quella dell'altro nucleo familiare appartenente alla più ampia etnia. Poiché l'esperienza ci rivela che nel giro di qualche settimana l'etnia si ricompone, questo è un elemento sufficiente per revocare la protezione a tutti. Non parlo di quelle richieste di collaboratori o dei loro familiari che ci vengono trasmesse dalle DDA, ma senza aggiungere alcun elemento utile a fondare una decisione della commissione.

Un capitolo dolente è quello relativo alle valutazioni delle violazioni di comportamento. Da questo punto di vista c'è una notevole elasticità nelle valutazioni da parte della commissione, con alcuni limiti di decoro. Una distrettuale antimafia, in merito a un collaboratore arrestato per furto aggravato e continuato di autovetture, e quindi condannato per questo titolo di reato, ci ha detto testualmente: «Lo stesso ha sempre mantenuto fede ai suoi impegni di collaboratore». E ci ha spiegato che i furti da lui commessi sono stati dettati dalla necessità derivante dalle sue precarie condizioni economiche. Anche in questo caso evito i commenti. Anche a tale riguardo l'antologia è più variegata nell'allegato che ho consegnato. Un'altra DDA, nell'esprimere il parere ai fini della revoca del programma di protezione nei confronti di un collaboratore arrestato per detenzione a fini di spaccio di un chilo e mezzo di cocaina, dice di «non avere elementi per affermare che il delitto medesimo sia indicativo del soggetto nei circuiti criminali».

Ultimo aspetto, anche questo abbastanza problematico e sul quale sarebbe interessante un approfondimento ampio. Uno degli elementi di maggiore novità della legge n. 45 è quello relativo ai beni illecitamente per-

cepiti da chi poi si mostra disponibile a collaborare e quindi a entrare nel programma di protezione (articolo 12, comma 2, lettera *e*), del decreto n. 8 del 1991, modificato). Posso dire che sinora sono state pochissime – si contano sulle dita di una mano – le proposte nelle quali vi sia stata la compiuta elencazione di beni di qualche rilievo posseduti dal collaboratore, anche quando le circostanze del caso avrebbero preteso tale indicazione. Mi sembra superfluo ricordare che questa norma è stata introdotta dal legislatore proprio per evitare la strumentalizzazione della collaborazione al fine di mantenere il possesso di beni illecitamente percepiti. La vicenda certamente più illuminante da questo punto di vista è quella di un collaboratore di giustizia, che è risultato in possesso – da quanto la stessa procura proponente ha scritto – di autovetture (fra le quali una Ferrari 208, una BMW, una Porche Carrera e una Mercedes), di beni immobili e mezzi finanziari che gli hanno consentito un tenore di vita elevatissimo, con conti correnti in Svizzera e in Francia, il quale ha ammesso di essersi procurato gran parte di questi beni con i proventi del traffico di stupefacenti nel quale era coinvolto, e tuttavia non è mai stato raggiunto da provvedimenti di sequestro reale. La DDA competente ha confermato la necessità del programma ritenendo irrilevante il possesso di tante vetture di grossa cilindrata e le considerevoli disponibilità finanziarie.

Ora, il problema è serio, nel senso che certamente nel momento in cui la procura propone l'ammissione a programma di un collaboratore del quale si immagina il possesso di beni illecitamente percepiti non ci sono i tempi per avviare una misura di prevenzione patrimoniale che richiederebbe un approfondimento che può durare mesi, se non un anno o un anno e mezzo. Tuttavia credo che sia, anche in questo caso, superfluo ricordare che le indagini, ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, impongono di accertare anche la consistenza finanziaria dell'associazione criminale che, per essere qualificata mafiosa, ha bisogno anche della considerazione di questi elementi.

Ho descritto in modo molto sintetico e selettivo questi esempi perché non è assolutamente intenzione della Commissione fare le pulci al lavoro delle distrettuali antimafia, però credo che sia importante essere consapevoli di come stanno le cose per capire come possono essere risolte, possibilmente evitando lo scaricabarile. Con questa espressione atecnica intendo dire che il sistema deve funzionare. Il sistema, come tutte le cose di questa terra, ha risorse limitate. Per utilizzare razionalmente le risorse è necessario distoglierle dove non è realmente necessario impiegarle e destinarle là dove, invece, questa necessità esiste. Ciò significa che se siamo certi che un determinato collaboratore di giustizia non è a rischio o ha esaurito la sua collaborazione o comunque il programma va revocato e chiediamo alla DDA proponente una conferma in tal senso, e questa a sua volta chiede a una realtà territoriale di polizia, e la forza di polizia ci dice, alla fine di questo lungo percorso, che non si può escludere l'esistenza del rischio, siamo al punto di partenza, non risolviamo nessun problema.

Come vedrete dai dati, alcuni magistrati ci hanno chiesto di essere ascoltati. C'è una prassi in tal senso, proprio perché intendiamo risolvere fino in fondo, dove c'è la possibilità di farlo, i problemi che esistono e che mi è sembrato onesto riferire nella loro reale consistenza.

Qualche parola sul *racket*, sperando di non essermi dilungato troppo. In materia mi riservo il deposito di una relazione scritta con allegati. Purtroppo, non c'è stato il tempo per farlo, perché questa integrazione è arrivata troppo tardi per i nostri tempi. La legge n. 44 ha introdotto novità significative in termini di accelerazione di tempi, di entità della provvisoria, di entità complessiva del risarcimento, di concetto di intimidazione ambientale e così via. Il fenomeno, come mi pare sia emerso più volte anche dalle audizioni di questa Commissione, ha registrato significative mutazioni nel corso degli anni, per cui oggi, salve tutte le eccezioni, le richieste non sono di rilevante entità, con atto intimidatorio, rivolte ad un gruppo limitato di operatori economici di spessore, ma sono molto più di frequente richieste diffuse, di entità limitata, senza la necessità di un atto intimidatorio. Questo potrebbe teoricamente rendere il contrasto più semplice per una capacità intimidatoria di minore spessore rispetto al passato, ma di fatto lo rende più complicato per il maggior numero di destinatari di richieste estorsive e anche per una resistenza alla denuncia, che comunque permane.

Si è cercato di individuare una strategia complessiva, che coinvolgesse non solo l'attività in senso stretto delle Forze di polizia, ma anche l'associazionismo antiracket e le associazioni di categoria. Vorrei ricordare una iniziativa che il Ministero dell'Interno ha sollecitato e coordinato, operando poi nelle vesti di notaio, perché i protagonisti veri sono state le associazioni di categoria. Il 16 luglio 2002 al Viminale, alla presenza del Ministro dell'interno, del Commissario antiracket, del presidente della Federazione delle associazioni antiracket, i responsabili nazionali delle associazioni di categoria hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti, con la quale convengono che tutti i sottoscrittori promuovono l'impegno dell'operatore economico a collaborare con le Forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria a fronte di richieste estorsive ricevute nell'attività economica. Qualora questo impegno non seguisse, gli organismi direttivi di ciascuna categoria valuterebbero la sospensione dell'iscrizione o l'esclusione dell'operatore economico dall'organizzazione e l'immediata decadenza da ogni carica rappresentativa interna all'associazione. Vi è un impegno delle associazioni di categoria ad assistere gli operatori economici che abbiano subito danni, per ottenere il risarcimento e ogni altro beneficio previsto, sia da normative nazionali sia da normative regionali; ad assistere l'operatore nella gestione dell'azienda in momenti di particolare difficoltà connessi con le richieste estorsive; ad offrire massima collaborazione alle Forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, secondo modalità da definire localmente; a costituirsi parte civile in giudizi in cui gli operatori economici siano vittime di estorsione; a verificare periodicamente l'attuazione di questa dichiarazione di intenti. Vi è la firma, oltre che delle autorità istituzionali, del direttore generale di Confindustria,

dei presidenti di Confcommercio, di Confesercenti, di Confagricoltura e così via. Lo sforzo che sarà realizzato prossimamente è quello di trasferire questo documento, sottoscritto sul piano nazionale, in periferia – credo che i parlamentari possano svolgere un ruolo propositivo importante in questa direzione – ma è un primo passo per un coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria su un fronte così importante, che richiede la solidarietà più ampia possibile nella resistenza.

Mi permetto in questa sede di auspicare un maggior coinvolgimento degli istituti di credito su un punto specifico. Nella passata legislatura fu approvata la legge n. 235 del 2000, che ha elementi di connessione, sia pur di non sovrapposizione, con la materia del racket e dell'usura e riguarda la disciplina dei protesti. La legge prevede la possibilità di una cancellazione immediata del protesto e quindi di un ritorno pieno nel circuito legale del credito per l'operatore economico che paghi, con gli interessi e tutti i diritti, il proprio debito, l'eliminazione del registro al presidente del tribunale, l'inserimento del registro informatico ed il ruolo attivo delle camere di commercio, che si sono organizzate in questa direzione. Tuttavia, sulla base di ciò che segnalano anche alcuni funzionari di camere di commercio, il sistema creditizio si è organizzato autonomamente con l'istituzione di una centrale di allarme interbancaria, che praticamente rende assolutamente vana la legge n. 235, per cui chi ha subito un protesto e ha pagato, comunque continua ad essere sul «libro nero» e ad avere gli stessi problemi nell'erogazione del credito, con una pressione nei confronti di quella zona grigia che la legge, in concorso con altre misure, puntava ad evitare. Credo che questo sia un argomento, mi permetto di sollecitare una attenzione in tal senso, da approfondire insieme con alcuni aspetti realmente patologici che continuano ad essere segnalati di operatori economici, per fortuna ormai in casi molto rari, ma che esistono, che ricevono l'intimidazione estorsiva, anche violenta, e il primo a farsi vivo è l'istituto di credito, che revoca il fido, con un concorso certamente oggettivo e non volontario, ma nell'aggravamento del danno.

Vorrei sottolineare un aspetto che mi pare importante. Il rapporto tra autorità politica e Commissario antiracket e usura è strutturalmente e normativamente diverso dal rapporto che esiste tra autorità politica e Commissione sui programmi di protezione, nel senso che, mentre per i programmi di protezione l'autorità politica, cioè il Sottosegretario preposto, presiede la Commissione, il Commissario antiracket e usura presiede il comitato, che è stato formato sulla base dei criteri di cui alla legge n. 44. Per cui la mia è una delega esclusivamente politica e mi limito a riferire gli elementi di valutazione, che sono stati oggetto di una riflessione, forniti dal Commissario. Ma gli elementi più puntuali potranno essere forniti da una audizione dello stesso Commissario. Ciò che emerge è la necessità di una forte azione di prevenzione, che parta dall'educazione all'uso del denaro e dalla facilitazione d'accesso al credito. Il lavoro del commissario antiracket e delle prefetture è stato teso in questi anni a ridurre i tempi di definizione delle istanze avanzate dalle parti offese, nella convinzione che una risposta tempestiva, sia di accoglimento sia di rigetto, in caso di as-

senza dei requisiti, contribuisca concretamente all'efficacia dello strumento risarcitorio. Dall'inizio dell'operatività della legge n. 44, ossia dal dicembre 1999, sono pervenute all'ufficio del Commissario 1629 istanze e a tutt'oggi ne restano pendenti 255. L'incremento dell'efficienza della risposta dello Stato si è ottenuta intervenendo in diverse direzioni: vi è stata una integrale riorganizzazione dell'ufficio del Commissario, con l'impiego di tecnologie informatiche dell'ultima generazione e con la predisposizione di *software* studiati per specifiche esigenze; si è stretto il contatto con le vittime, con le associazioni antiracket e usura e con gli uffici territoriali del Governo attraverso incontri finalizzati a superare ogni formalismo che potesse rallentare la definizione delle istanze. Sono state inviate circolari metodologiche ed interpretative ai prefetti ed alle organizzazioni impegnate nell'azione di contrasto per renderla omogenea e snella e per far sì che la trattazione delle istanze non seguisse criteri diversi a seconda delle prefetture che hanno svolto e svolgono l'istruttoria. Si è curata la formazione e l'aggiornamento dei funzionari delle prefetture, che hanno la responsabilità dell'attività istruttoria: 32 funzionari nel giugno 2002 hanno preso parte ad un primo ciclo di aggiornamento sul tema, alla Scuola superiore dell'amministrazione e dell'interno.

Il riscontro del lavoro svolto è anche nell'entità delle somme erogate. Il quadro generale indica che l'erogazione complessiva delle somme concesse dal dicembre 1999 ad oggi è pari, in totale, a 41.118.738,74 euro, e di questi circa 26.414.000 per estorsione e circa 14.704.000 per usura.

Nel 2002 vi è stato un significativo incremento di somme erogate: circa il 145 per cento in più rispetto al 2001. Dal dicembre 1999, cioè dalla piena funzionalità della legge n. 44, sono state tenute 243 sedute del Comitato, che hanno registrato un aumento di oltre il 10% nel 2002. La Regione cui sono state erogate complessivamente le somme più cospicue è la Sicilia, seguita dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio, dalla Lombardia e dal Piemonte. Vorrei sottolineare che il Lazio ha erogazioni solo per usura e che le somme sono le più alte concesse in Italia a riscontro dell'alta presenza del fenomeno criminale corrispondente nel territorio laziale.

Il Comitato ha espresso finora 2930 valutazioni sulle istanze. Nel corso delle attività del Comitato sono stati assunti i criteri interpretativi della legge n. 44 e del regolamento di attuazione. Sono stati affrontati alcuni argomenti, per i quali vi è il supporto di pronunce anche da parte dei TAR e del Consiglio di Stato. Certamente il più difficile è quello che resta ancora aperto è l'atteggiamento da tenere, ai fini dell'erogazione di somme, nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito; la dichiarazione di fallimento ha sempre costituito un limite per l'erogazione dei benefici previsti sia dalla legge n. 108 che da quella n. 44, perché sembrava privare l'imprenditore della capacità di svolgere un'attività economica.

Nell'attività del Comitato di solidarietà ed anche nell'esame di alcune pratiche da parte della Commissione sui programmi di protezione, si è riscontrato che in certi casi il fallimento dell'imprenditore che aveva chiesto l'accesso al fondo era stato conseguenza diretta dell'estorsione o dell'u-

sura di cui era stato vittima. Si è avvertita una distonia nello spirito del sistema normativo di settore e la Corte costituzionale è intervenuta sul punto: la sentenza n. 549 del 2000 ha detto espressamente che è erroneo l'assunto secondo cui la condizione di fallito precluderebbe lo svolgimento di attività d'impresa; stante la mancanza di una norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di agire, la possibilità per quest'ultimo di esercitare una nuova impresa, anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con beni non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento, è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza. Questo è quanto afferma la Consulta.

Tale linea interpretativa è stata ripresa nel caso di un imprenditore che aveva fatto richiesta di accesso al fondo da parte del tribunale fallimentare di Milano, il quale in base al principio sancito in questa sentenza della Corte costituzionale ha riconosciuto che la condizione di fallito non è di per sé preclusiva di esercizio di una nuova attività economica, stabilendo anche che la somma concessa a mutuo, considerato come debito che grava su colui che lo riceve, non è acquisita da massa fallimentare.

Mi rendo conto che si tratta di una materia difficilissima e controversa (per tale motivo, ho specificato che il problema è aperto); tuttavia si sta raccogliendo questa prima giurisprudenza che si sta formando, proprio perché costituisce comunque elemento interessante.

Sempre il tribunale di Milano ha sancito un innovativo principio autorizzando il fallito con uno specifico provvedimento del giudice delegato al fallimento ad intraprendere con la somma concessa un'impresa, i cui utili saranno in parte destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori. È ovvio che bisogna evitare che tra i diritti dei creditori vi siano anche quelli di coloro che hanno praticato l'usura.

Interessa, però, innanzi tutto riconoscere che un principio è stato affermato e può consentire una agibilità con tutti i limiti operativi concreti.

Sempre nell'attività di carattere generale del Comitato antiracket, si è proceduto ad ancorare la quantificazione del mancato guadagno a parametri certi (aspettativa vita, reddito degli ultimi due anni antecedenti, estratto della contabilità, volume di vendita ed utile dell'azienda) e si è proceduto anche al ristoro di lesioni personali non strettamente fisiche, come la diminuzione della capacità lavorativa di un soggetto quando, a causa di attività estorsiva o usuraria, una commissione medica ospedaliera accerti la sussistenza di tale danno.

Si immagina una nuova campagna di informazione antiracket ed antiusura, che nei tratti fondamentali è stata abbozzata e predisposta e lo sarà di intesa con il mondo associazionistico; tuttavia tale campagna di informazione per il momento non viene avviata perché si resta in attesa che il Parlamento valuti la possibilità di riaprire i termini per l'accesso al fondo di solidarietà.

Certamente ci sono ancora troppi imprenditori che oggi non conoscono le opportunità offerte dalla legge n. 44 e potrebbe essere opportuno far coincidere l'avvio della nuova campagna di informazione con la possibilità, per coloro che ignorano l'esistenza di una normativa antiracket ed

antiusura, di ripresentare istanza di accesso al fondo, benché siano decorsi i termini di legge. Ripeto, però, che su questa materia il Parlamento dovrebbe pronunciarsi.

Nel frattempo sono stati sottoscritti, proprio al fine di garantire la rivitalizzazione dell'informazione sul territorio, protocolli d'intesa dal Commissario antiracket con la Regione Puglia e con le provincie di Roma, di Salerno, di Bari, di Enna, di Crotone e di Catania, che - a costo zero - si sono fatte carico di riprodurre e distribuire materiale informativo fornito dall'ufficio del Commissario.

Un risultato immediato nell'azione di informazione (anche questo senza oneri) è stato conseguito con la diffusione di materiale video e *web* negli spazi espositivi della vetrina del *made in Italy* alle stazioni ferroviarie di Roma Termini, di Milano Centrale e di Napoli Centrale: nelle gallerie centrali di questi scali ferroviari sono state collocate isole espositive fornite di maxischermi, che hanno mandato in onda continuamente *spot* informativi antiracket ed antiusura, raggiungendo un bacino di utenza stimato in circa un milione e mezzo di unità al giorno.

Questa attività informativa è stata accompagnata anche dalla distribuzione di materiale cartaceo e ha interessato i periodi agosto-settembre 2002 e dicembre 2002 e si protrarrà fino agli inizi di marzo 2003.

Con ciò concludo la mia esposizione, ringraziando per la pazienza dimostrata e dichiarandomi disponibile a rispondere ai quesiti che verranno posti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mantovano per la puntuale relazione, particolarmente interessante e densa di indicazioni e anche per la documentazione fornita che la Commissione non mancherà di esaminare. Do ora la parola ai colleghi che desiderano rivolgere delle domande al nostro ospite.

VERALDI. Signor Presidente, desidero esprimere ad alta voce delle perplessità, rispetto alle quali sono convinto che il Sottosegretario - che ha svolto una relazione per la verità molto puntuale e adeguata - possa fornire non dico qualche risposta, ma perlomeno convenire con me rispetto all'assunto secondo cui se si sollevano dei problemi, è poi possibile guardarli in maniera più adeguata.

Credo che al di là di ogni ragionevole interpretazione, alla fine quello che si evidenzia è la forza dei numeri. Vi chiamo quindi a questo tipo di riflessione. In base ai dati forniti per quanto riguarda i collaboratori, le proposte di ammissione al programma di protezione ammontano a 1.438 e le ammissioni a 1.030 (sullo scarto del 30 per cento tra questi due dati mi riservo di porre qualche altra domanda più avanti); inoltre su 1.092 collaboratori abbiamo 3.649 loro familiari attualmente sotto programma di protezione. I testimoni di giustizia - desidero sottolineare questo dato - sono invece 66 e i familiari sottoposti a programma di protezione ammontano a 190. Il dato che salta agli occhi è che rispetto a 1.030 persone che confermano e confessano decine di azioni criminose

proprie, o compiute da altri (è infatti inutile pensare di vivere in un paradiso terrestre, si è consapevoli che sul nostro territorio vengono compiute innumerevoli azioni criminose), le persone disposte a testimoniare sono assai rare. In questo caso 66. Non vorrei però ridurre la questione solo a questo dato numerico; quello che intendo dire è che è vero che abbiamo l'abitudine – ovviamente in questo discorso metto in prima linea il sottoscritto – di declamare le leggi e lo facciamo con dovizia di particolari, tentando anche di tenerle a memoria; tuttavia, andando a riguardare il nostro Regolamento interno, ho osservato che tra i compiti della Commissione antimafia – su cui bisogna svolgere una riflessione – vi è quello di verificare l'attuazione delle leggi, di accertare la congruità della normativa e di fare su questa proposte al Parlamento. Ebbene, credo che sulla normativa vigente in materia possiamo dire qualcosa. Forse vediamo troppi film americani, ma in base alla mia esperienza ritengo che una differenza notevole di carattere psicologico nella distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni esista nelle leggi e anche nella psicologia dell'opinione pubblica. Infatti, si ha la sensazione che si tenda – ed in tal senso il Sottosegretario ha citato un elenco dovizioso di esempi – a privilegiare i collaboratori di giustizia, lasciando invece a se stesso, o a loro stessi, i testimoni di giustizia. Ho ascoltato tantissime dichiarazioni e ammissioni da parte di questi ultimi, i quali, dopo aver reso la testimonianza, sostengono che la vita propria e quella dei propri familiari è diventata un inferno, lamentando la mancanza di una adeguata protezione da parte dello Stato. Se c'è da invertire questa cultura, e portare avanti un'opera che ritengo necessaria e giusta sul piano dell'arricchimento della legislazione che preveda norme di maggiore tutela dei testimoni di giustizia rispetto ai collaboratori di giustizia, credo sia necessario attuarla. La mia domanda, signor Sottosegretario, proprio al fine di avere una visione più giusta e doverosa, è la seguente. Vorrei sapere se lei ritenga che questa sensazione dell'opinione pubblica sia giusta e se i numeri che ho citato le suggeriscano qualcosa. Ad esempio, per quanto riguarda la reintroduzione del testimone di giustizia attraverso programmi di inserimento, molto spesso nel proprio luogo di origine, le consta che si verifichino ulteriori intimidazioni e che ci sia una particolare attenzione per questi programmi di inserimento nel luogo di origine, oppure la gente è costretta ad andarsene fuori e a nascondere perfino il proprio indirizzo? Questo è quanto vorrei sapere e cioè se lei ritenga che, al di là dell'opera volenterosa che possiamo svolgere, esista la necessità di rivedere l'attuale legislazione soprattutto per quanto riguarda i testimoni di giustizia.

CALVI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, dato che ho avuto modo di ascoltare la relazione del Sottosegretario che mi è sembrata assai esauriente, tranne che per alcune questioni sulle quali vorrei che lui ritornasse. Il Sottosegretario ha giustamente e opportunamente rilevato l'importanza, soprattutto sul piano processuale, rivestita dai testimoni di giustizia; infatti per i chiamanti in correità il nostro codice prevede che ci sia il riscontro, mentre in base alla normativa vigente il testimone

dice il vero, giacché quest'ultimo direttamente e immediatamente esprimendo una verità nell'ambito del processo può contribuire all'accertamento delle responsabilità degli accusati. Il testimone, quindi, assume un ruolo ancor più importante rispetto al collaboratore di giustizia che, essendo chiamante in reità o in correità, ha pur sempre necessità di un riscontro.

I due problemi che intendevo porre sono i seguenti. Mi riferisco innanzitutto al problema delle spese di giustizia, un tema assai delicato che mi piacerebbe sapere in che modo lei ed il suo Ministero intendano affrontare.

Il secondo problema riguarda invece la legge n. 45 del 2001 che mi sembra preveda norme di attuazione, che non hanno però avuto ancora luce. Anche su questo vorrei conoscere l'opinione del Sottosegretario e come in proposito intenda agire.

BRUTTI Massimo. Credo che sia utile al nostro lavoro tentare di delineare una analisi di quello che il fenomeno della collaborazione e dei collaboratori di giustizia significa e rappresenta nella fase attuale di evoluzione delle organizzazioni mafiose e parallelamente dell'azione di contrasto antimafia. Diamo per scontato il dato che opportunamente segnalava il collega Veraldi e cioè che ci troviamo di fronte ad un numero relativamente alto, e che nell'insieme si mantiene costante, di collaboratori di giustizia; certamente abbiamo molti più collaboratori di giustizia di quanti siano i testimoni. Al di là della difficoltà di incentivare e far crescere il numero dei testimoni di giustizia, esiste una spiegazione possibile e cioè che ci troviamo di fronte a queste grandi organizzazioni criminali che hanno relativamente una dimensione di massa. Al riguardo ricordo i calcoli della Polizia di Stato alla fine degli anni '80 che facevano riferimento, per quanto riguarda ad esempio Cosa nostra, a più di 5.000 affiliati. È quindi evidente che se si determinano condizioni ed anche incentivi alla defezione al distacco dall'organizzazione, tali condizioni e incentivi finiscano per agire su un numero alto di persone. In proporzione se abbiamo 386 appartenenti e provenienti dall'organizzazione Cosa nostra e se immaginiamo che il numero complessivo possa essere ancora oggi intorno a 5.000, è altrettanto evidente che certamente sia la defezione che il distacco incidano, ma comunque rappresentano una aliquota circoscritta e limitata; siamo quindi in presenza di una minoranza. Quello che dobbiamo domandarci è quanto incida sui punti nodali e quindi quanto contribuisce a disgregare, colpire e sconfiggere il fenomeno della collaborazione. Le situazioni sono differenziate: si registra un numero non bassissimo di collaboratori di giustizia provenienti dalla 'ndrangheta che spesso non sono in grado di fornirci notizie e conoscenze riguardanti le strategie ed il cuore dell'organizzazione. Ciò dipende dalla struttura orizzontale dell'organizzazione e dal rapporto familiare, di sangue che costituisce elemento di coesione e di articolazione dell'associazione criminale molto forte: ciò limita il numero dei collaboratori che, comunque, sono in grado

di fornirci notizie che riguardano un segmento limitato dell'organizzazione.

Qualcosa di simile si riscontra nella camorra del dopo Carmine Alfieri; in una organizzazione cioè che non ha più un indirizzo centralizzatore, proprio della fase di Carmine Alfieri, e che è tornata ad essere una instabile federazione di gruppi, talvolta in conflitto tra loro. Ciò diminuisce il potere di disgregazione delle collaborazioni.

Per quanto riguarda Cosa nostra, ci giunge notizia di una vera e propria strategia «anticollaborazione». Immagino che il sottosegretario Mantovano abbia avuto occasione di incontrare questo problema nell'esaminare i tanti casi all'attenzione della Commissione: la strategia è da una parte preventiva, dall'altra, di recupero. La strategia preventiva consiste in un forte decentramento dell'organizzazione e delle sedi decisionali. Sono pochissimi in questa organizzazione a dominare l'insieme dei circuiti, a conoscere quanto avviene ed a dirigere l'insieme dell'organizzazione. Gran parte delle attività criminali è delegata, decentrata, assegnata a persone talvolta non affiliate all'organizzazione e che sanno poco. Questa è la strategia seguita negli ultimi 5 o 6 anni, volta a prevenire il rischio delle collaborazioni: se una persona partecipa di attività criminali decide di collaborare con la giustizia non ha moltissimo da dire proprio per le modalità di organizzazione delle attività criminali. Cosa nostra ha effettuato questa operazione per prevenire il rischio collaborazione ed un'operazione drastica di riorganizzazione dei mezzi di comunicazione (strumenti tecnici) per prevenire intercettazioni ambientali, telefoniche, tornando alla comunicazione effettuata attraverso i bigliettini, meno moderna ma più sicura. Lo stesso vale per i collaboratori. Lo spezzettamento delle conoscenze, l'articolazione nell'organizzazione sono proprio tesi a prevenire il rischio ed il peso negativo che può avere la collaborazione. Siamo certi che la stragrande maggioranza dei 386 collaboratori è in grado di fornire notizie utilissime per singoli procedimenti riguardanti singoli aspetti dell'attività ma non di fornire conoscenze e dare informazioni riguardanti l'organizzazione, i suoi vertici ed i suoi meccanismi fondamentali di funzionamento.

Tuttavia, nell'ambito della situazione venutasi a creare da qualche anno a questa parte, si registrano due fenomeni recenti di un certo peso, valutati diversamente l'uno dall'altro dalla magistratura che ha raccolto le dichiarazioni di queste due persone: Giuffrè e Lipari. Quanto al primo - che conosco meglio visti il provvedimento di custodia cautelare, le dichiarazioni a dibattimento, le notizie di stampa riguardanti riscontri precisi, il ritrovamento di documenti - siamo di fronte ad una collaborazione rilevante perché questa persona proviene dal circuito più ristretto dell'organizzazione; dal gruppo dirigente ristretto intorno a Provenzano.

Per questo motivo Giuffrè è in grado di darci notizie sull'organizzazione, sulle strategie, sui contatti. Una buona parte di queste notizie sono utilizzabili in sede giudiziaria ma vi sono anche aspetti delle dichiarazioni di Giuffrè che credo debbano essere studiate per quanto ci dicono dei

modi di pensare dell'organizzazione Cosa nostra e della trasmissione interna delle conoscenze.

Continuo a ritenere che in casi così rilevanti di persone che collaborano con la giustizia e che provengono dal circuito più ristretto per cui sono in grado di fornire rivelazioni relevantissime, molto complicate ed elaborate – perché sono il risultato di decenni di esperienza – sia necessario introdurre una modificazione della legge sui collaboratori e sui testimoni di giustizia. Sarebbe auspicabile che componenti di più Gruppi parlamentari presentassero un disegno di legge, volto ad introdurre, in limitati casi e determinate situazioni, la possibilità che si vada oltre il termine dei 180 giorni per raccogliere le dichiarazioni dei collaboratori.

Sono sempre stato convinto che un punto essenziale per l'organizzazione migliore della protezione dei collaboratori di giustizia ma anche di quella dei testimoni di giustizia sia una nettissima ed invalicabile distinzione tra personale e strutture addetti alle indagini e personale e strutture addetti alla protezione.

Immagino che si sia andati ancora più avanti su questa strada rispetto al passato: come sono organizzati oggi i servizi di protezione e di scorta sia dei collaboratori sia dei testimoni? In quale misura intervengono in queste attività le strutture centrali dipendenti dal servizio centrale di protezione ed in quale misura intervengono invece strutture territoriali?

Con riferimento ai testimoni di giustizia, abbiamo notato infatti che la maggiore insensibilità e quindi i maggiori problemi provenivano proprio dal personale delle strutture territoriali addetto ai servizi di protezione e di scorta: è andata avanti l'attività di formazione degli operatori addetti a questi servizi? Avevamo dato l'avvio a veri e propri corsi per la formazione di questo personale per spiegare innanzitutto che un testimone di giustizia non è un pentito; che le due categorie, dei testimoni e dei collaboratori, richiedono forme di trattamento assolutamente differenziate; per imprimere un certo carattere e rigore all'attività svolta nel rispetto della sicurezza e della riservatezza.

Ricordo un importantissimo collaboratore della Sacra corona unita che viveva in una località lontana dalla sua regione, per cui non era conosciuto, dove gestiva un esercizio. Si dà il caso che il personale addetto alla sua protezione si presentava a lui con atteggiamenti che immediatamente svelavano, se non la sua identità, la sua qualità di collaboratore di giustizia a danno di tutte le esigenze di sicurezza e di riservatezza nonché della necessità di trattare, in base alla legge vigente, una persona che aveva collaborato con la giustizia ma per certi aspetti processuali la collaborazione era ancora in corso.

Quindi, formazione degli operatori, articolazione delle attività tra servizio centrale e servizi territoriali; a che punto siamo? Con quali garanzie e con quali problemi? Chiedo al Sottosegretario di riferire a tale proposito.

Inoltre, volevo porre una questione estranea al mio ambito di esperienza, l'applicazione della legge e quindi una fase successiva a quella nella quale io mi sono occupato di tali questioni. La legge stabilisce – se non sbaglio – che le misure urgenti siano disposte dalla Commissione,

mentre invece precedentemente il capo della polizia poteva disporre *ad horas*, immediatamente, queste misure urgenti. Come ve la cavate? Come funziona, perché non è semplice? Decide sempre la Commissione? Con quale tempestività? Come fa in concreto, perché a volte le misure urgenti vanno adottate nello spazio di pochissime ore?

Circa la protezione senza sradicamento, lei ha citato due casi che io ricordo bene. In quale misura voi ricorrete – questa a me sembra la scelta opportuna in molti casi – a misure ordinarie di protezione per i testimoni? Ricordo che si presentò un avvocato, il quale stava testimoniando, e voleva essere sottoposto ad un programma speciale. Io feci tutto il possibile per evitare il programma speciale, perché quest'ultimo per un avvocato significa sradicarlo dalla professione, mandarlo chissà dove, e poi come lo reinseriamo, dove e con quali garanzie di poter riprendere l'attività professionale che svolgeva in precedenza? Quindi, quando si può intervenire con misure ordinarie, secondo me è opportuno farlo. Lo fate e quante volte?

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,45.

I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 11,46.

VENDOLA. Volevo porre due questioni al sottosegretario Mantovano, ringraziandolo per la sua esposizione così completa.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,46.

I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 11,49.

VENDOLA. Volevo poi fare un'affermazione senza ombra di intenzione polemica. Nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia il Ministro dell'interno ci prospettò il problema, che è stato testé evocato dal collega Brutti, della necessità di rimettere mano alla normativa relativamente ai 180 giorni di tempo per le dichiarazioni dei collaboranti.

Anche sulla base di quella sollecitazione, noi abbiamo compiuto un lavoro credo importante, perché ha cercato di contemperare quell'esigenza che ci era stata rappresentata dal Ministro con la necessità di non stravolgere la filosofia, il contenuto e i paletti rigidi della nuova normativa sui collaboranti, cioè non abbiamo tentato surrettiziamente di tornare alla vecchia normativa. Quindi penso che abbiamo svolto un lavoro importante e costruito paletti precisi.

Non abbiamo sostanzialmente mai avuto la possibilità di intendere perché questa sollecitazione del Ministro dell'interno sia scomparsa dall'agenda del Governo e anche da quella del Ministro dell'interno medesimo. Vorrei conoscere l'opinione del Sottosegretario in proposito.

LUMIA. Signor Presidente, vorrei partire dall'esposizione del Sottosegretario sulla questione del racket e dell'usura, con alcune specificazioni

in ordine alla competenza del Sottosegretario per l'interno. In ogni caso, proprio per le vostre valutazioni politiche, che possono consentire alla Commissione di avviare una fase istruttoria più approfondita, vorrei che lei ci fornisse adesso, o in ogni caso al più presto, dati più circostanziati sull'andamento del fenomeno per capire se esso è in regressione, in aumento, che caratteristiche sta assumendo.

Per quanto riguarda il *racket*, ad esempio, sappiamo che oltre alla tradizionale forma estorsiva, registriamo in più audizioni anche la novità del famoso «pagare meno, pagare tutti», cioè di una forma anche collusiva che si instaura tra le mafie che praticano l'estorsione e gli operatori economici.

Un altro devastante livello è quello della presenza estorsiva nel campo degli appalti in cui il fenomeno acquista un carattere ulteriormente diverso. Non è infatti lo stesso fenomeno estorsivo che si esercita nei confronti degli operatori economici, ad esempio nel settore del commercio, ma è un fenomeno che si esercita creando anche delle convenienze all'impresa che partecipa al gioco degli appalti. Dobbiamo intervenire tentando anche di costruire un sistema legislativo che renda questo fenomeno conveniente per chi collabora e poco conveniente per chi partecipa al sistema delle estorsioni. Quali sono le vostre valutazioni del fenomeno? Ciò è possibile a partire anche dai dati disponibili in merito a quante denunce si registrano nell'ultimo anno in rapporto con i dati relativi agli anni scorsi, a come cambia la qualità del fenomeno estorsivo e quali strategie si vogliono mettere in atto alla luce dei cambiamenti che riscontriamo.

Lo stesso ragionamento vale per l'usura. Vorrei conoscere la sua opinione, dal momento che siamo chiamati a fare delle valutazioni, sulla proposta di legge presentata dal ministro Castelli sulla depenalizzazione degli operatori del credito coinvolti nel circuito dell'usura. Ritengo che questa proposta possa avere gravissime conseguenze. E' una proposta inaccettabile che va combattuta. In passato riuscimmo a predisporre una norma che colpiva l'operatore del credito, ogni qualvolta avesse orientato il cliente verso un operatore non autorizzato, con un provvedimento-reato. Dal momento che non si poteva definire diversamente quella fattispecie, si trattò di una grande innovazione. Questo meccanismo oggi lo si vorrebbe smontare con gravissime conseguenze. Quali sono le sue valutazioni al riguardo?

Il sottosegretario Mantovano indicava poi alcune novità sul credito. Sappiamo che l'anagrafe dei conti e dei depositi ancora non è attiva, problema non di poco conto, anche se esula dalle sue competenze. Comunque, ha delle ricadute sul piano della forza repressiva e preventiva dello Stato che risulta oggettivamente indebolito mancando questo strumento che ormai era stato messo in condizione di operare al meglio. Qual è la sua valutazione in merito alla mancanza di questo strumento?

Sono d'accordo con lei sulla complessità, ma anche sulla necessità di intervenire sulle procedure fallimentari, anche perché ho seguito dei casi in cui mentre era in atto l'istruttoria sull'usura nel frattempo la procedura fallimentare è andata avanti creando disastri non di poco conto. Non-

stante la complessità e i suoi richiami alla giurisprudenza, vorrei sapere se vi è una disponibilità ad intervenire e se in Commissione si possono creare le condizioni anche per un intervento normativo di nostra iniziativa.

Passo ora alla vicenda dei collaboratori e dei testimoni. Ho molto apprezzato l'intervento del senatore Brutti, allora Sottosegretario, in quanto ritengo necessario cogliere la trasformazione che si sta realizzando nell'ambito del sistema delle collaborazioni e anche le possibili trasformazioni nei rapporti con i testimoni. Segnalo che per quanto riguarda i collaboratori c'è stata una fase in cui si è richiesto di spostare l'attenzione investigativa sulle cosiddette forme autonome e tradizionali e sappiamo anche che è stato importante portare avanti questo lavoro e ridefinire la funzione dei collaboratori di giustizia. Naturalmente al riguardo si possono avere due approcci. C'è chi ritiene che sia necessario ridefinire la funzione della collaborazione perché il fenomeno cambia e le mafie cambiano il fenomeno. È il caso della vicenda Lipari in cui, con riferimento alla parte che è stata resa pubblica, sembra che lui organizzasse una collaborazione basata su un depistaggio, come risulterebbe anche da una intercettazione a suo carico in cui si dimostrerebbe questa caratteristica. Il fenomeno cambia, ma anche la forma di reazione delle mafie. Tanti anni fa la reazione era omicidiaria. Impazzivano e colpivano soprattutto i familiari dei collaboratori. Oggi la strategia sta cambiando e si assiste a fenomeni come quelli del falso collaboratore. Anzi, in molti casi si arriva anche al tentativo di recupero del collaboratore. Per questo motivo è necessario modificare la legge e continuamente monitorarla e adattarla. Altro fatto è modificare la legge per arrivare alla cancellazione dei collaboratori di giustizia, soprattutto quando essi ci parlano del rapporto mafia-politica, mafia-economia. Resi attendibili quando ci parlano della struttura militare, quando poi il loro sistema di relazioni e conoscenze passa a dare un contributo su quest'altro versante, si scatena una reazione che tenta di delegittimare la funzione dei collaboratori di giustizia. Vorrei conoscere al riguardo una sua valutazione e credo che i dati a disposizione possano fornire un contributo al riguardo. Il fenomeno sembra costante nella quantità, ma bisogna capire se c'è un andamento diverso, sia di qualità che di ordine numerico, con riferimento all'ingresso dei collaboratori. In questo modo è possibile capire se guardiamo ai collaboratori come ad un fenomeno ancora utile, complementare agli interventi autonomi che le forze di polizia e la magistratura mettono in atto, come nel caso delle intercettazioni o delle famose investigazioni più tradizionali, oppure se sui collaboratori si manifesta un atteggiamento tendente a sterilizzare questo uso. Va fatta al riguardo una valutazione e credo che lei possa aiutarci a capire come si muove il Governo e quale sia la sua idea sulla figura dei collaboratori e come intenda utilizzarli.

Qui richiamo la vicenda dei 180 giorni, cioè di un Governo che ritiene i collaboratori anche se non l'unico strumento, almeno uno strumento da integrare con altri e comunque ancora interessante perché aiuta dall'interno ad avere quel sistema di conoscenze che altrimenti rimarrebbe ignoto proprio perché le mafie hanno come caratteristica la segretezza,

l'omertà e l'impunità. Dal momento che è cambiata la strategia, come ricordava il senatore Brutti, vorrei capire il motivo per cui il Governo sulla vicenda dei 180 giorni ha fatto un passo indietro e capire anche perché il Ministro, dopo aver dichiarato la sua disponibilità – da noi apprezzata – e dopo aver indicato gli argomenti a favore della sua posizione, ha fatto marcia indietro. A quale valutazione si collega questa marcia indietro? Con riferimento poi alle proposte rigettate, vorrei sapere su quante di esse vi era il parere positivo della DNA. E' un dato importante proprio in considerazione del fatto che lei ha richiamato alcuni casi e presentato anche alcuni paradossi che possiamo senz'altro definire negativi se non addirittura talvolta ridicoli. In ogni caso vi è una parte seria che andrebbe valutata. Quali sono i rapporti con la DNA, con riferimento ai numeri e alla qualità? Potrebbe essere un dato interessante sul quale sarebbe opportuna una sua valutazione.

Con riferimento ai testimoni di giustizia, con quelle differenze che tutti abbiamo potuto cogliere, c'è realmente una struttura che li accoglie, li reinserisce e garantisce loro la «sicurezza», ben consapevoli di quale sia la tipologia del testimone di giustizia, cioè di un cittadino che fa una certa scelta e si espone non solo da un punto di vista fisico, ma anche culturale, umano ed economico. Vorrei sapere se questa struttura ha anche quelle componenti sociali e psicologiche in grado di aiutare a sopportare una scelta così drammatica.

Inoltre, signor Sottosegretario, vorrei sapere se lei ha cambiato opinione da quando era membro di questa Commissione, ora che si occupa della gestione diretta di tale settore. In altre parole, vorrei sapere se lei ci vuole far capire la complessità, la difficoltà che esiste per alcuni casi specifici e, se i casi in sospeso che riguardano i testimoni si stanno risolvendo, quanti se ne stanno risolvendo. Comunque, al di là dei dati numerici, vorrei sapere se esistono ancora delle pendenze. Il senatore Brutti citava alcuni casi a cui anch'io sono interessato, ma vorrei sapere se ci sono altri casi risolvibili, quali difficoltà sta incontrando, se per la soluzione ha bisogno di una modifica normativa oppure se si sta dimostrando che alcuni casi, a differenza di quando lei faceva parte di questa Commissione, visti dall'altro versante non si possono risolvere perché non hanno ragione.

Vorrei che su queste vicende si facesse un po' di chiarezza e lei ci aiutasse a fare un passo in avanti.

BOBBIO Luigi. Signor Presidente, chiedo innanzitutto scusa a lei e al Sottosegretario per il mio ritardo. Si parla comunque di argomenti che con l'onorevole Mantovano abbiamo affrontato numerose volte; penso pertanto di poter fare delle domande, dando per conosciute alcune cose dette all'inizio della seduta.

Una prima domanda riguarda un tema che, anche per l'esperienza pratica che ho avuto in questo settore, ritengo centrale se vogliamo avviare sulla strada di un sistema di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia che sia veramente utile, avanzato e rispondente alle reali

finalità della giustizia, così come le stiamo definendo. Mi riferisco proprio alla protezione, tema peraltro già affrontato dal senatore Brutti nel suo intervento ma, secondo me, in maniera troppo legata all'attuale.

Premetto che le sfasature, i problemi, le discrasie, tutto quello che non va nell'ambito concreto della protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, soprattutto di questi ultimi, così come si svolge giorno per giorno, sono legati, a mio avviso, a un difetto di origine nella formazione del corpo dei soggetti chiamati a svolgere il compito di protezione. Vorrei sapere se lei non ritiene che sia il caso di mettere mano finalmente alla formazione di un corpo autonomo, specialistico (i cosiddetti *marshall* all'americana), posto che la formazione dell'attuale servizio di protezione attinge al normale serbatoio degli ufficiali delle forze di polizia di sicurezza e giudiziaria. Sappiamo tutti, infatti, che nel servizio centrale di protezione si transita provenendo dall'esperienza concreta, quotidiana, a volte durata anni, del servizio di polizia di sicurezza e giudiziaria. In altre parole, si arriva provenendo da un'esperienza lavorativa e umana (perché poi in questo settore le due cose sono inscindibili) con un bagaglio di avversione. Credo che sia anche il caso di dirle certe cose, siamo esseri umani. C'è una naturale prevenzione, sono comunque soggetti (e ho sentito decine di volte questi discorsi) che affrontano, anche involontariamente, il rapporto con il collaboratore in una maniera tra il vendicativo e l'insofferente: «Io ti ho dato la caccia per anni, adesso mi trovo a doverti proteggere. Non solo sei un *ex* delinquente, non solo hai ammazzato tante persone, ma adesso ti devo proteggere. Ti danno i soldi, fai la bella vita e non pagherai per quello che hai fatto». Questo è il ragionamento duro, rozzo se vogliamo, che viene fatto. Se queste sono le premesse, credo che dopo tanti anni sia ormai arrivato il momento di porsi il problema, di formare un corpo ristretto composto da personale reclutato e formato autonomamente, quindi non proveniente da altre strutture della polizia di Stato, composto anche di poche decine di unità, ma che esista specificamente, facendo tesoro anche dell'esperienza degli altri Paesi, per svolgere compiti di presa in carico, trasporto, protezione, vigilanza e quant'altro sia necessario per questi soggetti che ormai, peraltro, alla luce della normativa finalmente varata, si stanno sempre più qualificando come qualità e restringendo dal punto di vista numerico, ai fini dell'agibilità di una gestione che potrebbe essere finalmente molto tecnica.

In finanziaria si è cercato di affrontare con alcuni emendamenti il tema degli onorari degli avvocati dei collaboratori di giustizia.

Presidenza del senatore VERALDI

(Segue BOBBIO). Ne è uscito un provvedimento, a mio avviso e ad avviso di altri, assolutamente non soddisfacente, che non solo non ha con-

seguito i risultati che ci si era prefissi, ma ha allargato a dismisura la platea per quanto riguarda tutti i difensori in regime di gratuito patrocinio e comunque non è riuscito a raggiungere le finalità – che a mio avviso rimangono giuste – che si volevano perseguire con gli originari testi degli emendamenti presentati in tal senso. Vorrei sapere, anche dal suo punto di vista, se non sia il caso di mettere mano – peraltro già sono stati presentati alcuni disegni di legge, uno dei quali a mia firma – ad una più corretta, mirata e dettagliata messa a punto della normativa in questa materia.

Fermo restando, poi, che si è parlato di testimoni e di collaboratori di giustizia, fermo restando che la normalità della testimonianza nel processo penale è data dall'adempimento (o almeno dovrebbe essere) di un dovere civico, posto che la testimonianza rappresenta uno dei doveri dei cittadini tutti, nessuno escluso, non ritiene che forse bisognerebbe in questo caso intervenire sull'attuale legislazione per limitare e quindi per meglio chiarire che non può e non deve in nessun modo pensare di poter aspirare alla protezione tipica dei testimoni di giustizia qualunque soggetto che testimoni di un fatto costituente reato, ma solamente coloro che permettono determinate acquisizioni in relazione a determinate realtà criminali, che non potrebbero essere disvelate, comprese o comunque colpite se non anche attraverso la volontà di fornire un contributo conoscitivo da parte del singolo testimone? Quest'ultimo si deve fare avanti a dare un contributo assolutamente determinante e non altrimenti sostituibile.

Dal punto di vista della Commissione, e quindi dell'organismo che meglio segue questa realtà, vorrei sapere che tipo di risultati ha dato la protezione in relazione al sistema delle vendette trasversali. In altre parole, vorrei sapere se la protezione ha consentito in qualche maniera di limitare o di evitare nel corso degli anni la consumazione di questo genere di reati, chiaramente orientati dal punto di vista delle finalità.

Presidenza del presidente CENTARO

(Segue BOBBIO). Due ultime domande molto brevi. Ritiene che il meccanismo processuale composito innescato dall'articolo 111 della Costituzione e dalle norme processuali a esso collegate abbia inciso in modo negativo o positivo sul numero e sulla qualità delle collaborazioni? In altre parole, ritiene che ci possa essere effettivamente un rapporto fra la realtà processuale, sia pure in combinato disposto con i principi della Costituzione, e la collaborazione con la giustizia?

Infine, per quella che è l'esperienza della Commissione, e quindi la sua personale, quante volte, se ciò è vero, il tempo di esame fissato dalla legge per i collaboratori di giustizia (i 180 giorni) si rivela insufficiente per effettive cause di forza maggiore? E quante volte, invece, si rivela insufficiente per una sorta di cattiva gestione o di cattivo uso delle risorse

umane da parte delle procure, che male si organizzano nell'espletamento dei loro compiti?

SINISI. Signor Presidente, mi debbo scusare se non ho potuto ascoltare l'intervento del sottosegretario Mantovano, ma non ha difettato la buona volontà, bensì la condizione meteorologica che ha impedito ai voli di giungere in tempo a Roma.

La prima questione che volevo porre è inerente il testo legislativo innovato di recente, per il quale il Comitato che coordino, d'intesa tra tutti i commissari, ha ritenuto dover sviluppare alcune osservazioni. La prima riguarda la questione dei 180 giorni. In relazione a questo, le chiedo quale sia il parere del suo ufficio e quali siano le condizioni entro le quali questa deroga debba essere considerata. Premetto semplicemente che secondo l'opinione del Comitato non ci sarebbe dovuto essere accesso ad un'ipotesi di proroga, ma semplicemente ad un'ipotesi di effettività di quel termine, posto che le collaborazioni non sono tutte della stessa natura, non afferiscono lo stesso numero di procedimenti e spesso non hanno neanche la stessa rilevanza.

Abbiamo anche posto l'accento su una serie di questioni che ci sono state sottolineate e per le quali noi svilupperemo questo lavoro. Una di queste è relativa all'incertezza sui contenuti del verbale illustrativo, per il quale pure è stato posto un problema in ordine all'identificazione chiara dei suoi contenuti, anche perché, come sa, per una decisione del Parlamento, i ritardi e la mancata indicazione dei contenuti nel verbale illustrativo producono sanzioni assai diverse da quelle che il Governo, che aveva predisposto il disegno di legge, aveva ritenuto di proporre.

La seconda questione riguarda lo stato dei regolamenti attuativi. Vorrei sapere a che punto si trovano, se siano stati terminati, se possiamo conoscerne almeno le bozze, se siano stati presentati agli organi di controllo e di verifica.

La terza questione riguarda, e credo di poter parlare a nome del Comitato, l'emanazione o meno di circolari e atti di indirizzo. Vorrei quindi conoscere se la Commissione si sia autodisciplinata in ordine ai suoi lavori e ai criteri attraverso i quali applicare o revocare i programmi di protezione.

Circa le revoche, più che il numero, che pure è un dato rilevante, mi interessa conoscerne i motivi, se si tratti di violazione di un codice comportamentale, di ipotesi di reato, quindi di ipotesi recidivanti, o semplicemente di verifica della non idoneità della collaborazione. In proposito vorrei anche sapere se la commissione si sia data dei criteri in ordine ai quali adottare o meno i provvedimenti di revoca.

Una delle questioni più dibattute è il rapporto tra Commissione, procure distrettuali e Procura nazionale antimafia. Vorrei conoscere quali sono i rapporti, se siano stati in qualche misura disciplinati, se ci siano state corrispondenze e carteggi. In particolare mi interessa sapere se ci siano stati, in relazione alle proposte, dei pareri della Procura nazionale antimafia difforni da quelli delle procure distrettuali o, viceversa, se

nonostante pareri difformi la Commissione abbia adottato i programmi di protezione.

Sui programmi per il reinserimento sociale vorrei sapere se siano state siglate convenzioni con istituzioni pubbliche e private, se siano stati formulati accordi, se siano stati definiti percorsi, se siano state fatte valutazioni in ordine alla capacità lavorativa dei collaboratori di giustizia e dei testimoni, in buona sostanza se sia stata fatta un'istruttoria relativamente al reinserimento sociale, come si sia svolta e quale destinazione sia stata in qualche misura immaginata e con quale indice di successo.

Una domanda intorno all'organizzazione e all'efficienza della Commissione. Cosa accade dopo l'adozione delle misure provvisorie? I programmi vengono adottati nei termini? Perché può capitare di trovarsi in una condizione di limbo non disciplinata dalle leggi, con le difficoltà conseguenti. Insomma, vorrei avere informazioni sui termini delle misure provvisorie e di adozione tempestiva dei programmi di protezione.

Sono state liquidate somme, a qualsiasi titolo, straordinario o di capitalizzazione, mentre ancora i procedimenti erano in corso e le dichiarazioni dovevano essere rese? Su questo non faccio alcuna distinzione tra collaboratori e testimoni, perché credo che l'equivoco, se la testimonianza venga resa dagli uni o dagli altri, quando è intervenuto un pagamento da parte dello Stato, alimenti un dubbio per il quale è bene che si abbiano notizie, eventualmente anche per poter proporre rimedi, che pur non sottraendo i collaboratori a questa esigenza, tutelino il processo da valutazioni in ordine alla inattendibilità sopravvenuta del testimone, anche se collaboratore. Sono state emanate delle regole, ovviamente mi riferisco all'ultimo periodo, perché quelle precedenti mi sono ben note, relativamente alla cosiddetta capitalizzazione? In particolare mi interessa sapere, con la riservatezza del caso ed eventualmente senza l'indicazione del collaboratore o del testimone, quale sia stata la somma massima erogata a collaboratori o testimoni a questo titolo.

Un problema sul quale bisognerà puntare l'attenzione è quello dello *status libertatis* dei collaboratori di giustizia. Su questo dispute antiche si sono accese, sia all'interno della Commissione sia all'interno dell'opinione pubblica. Vorrei sapere qual è il rapporto tra tribunale di sorveglianza e Commissione in ordine ai pareri che vengono dati a questo titolo, se essi vengano ancora resi e se questa rescissione venga monitorata da parte della Commissione in ordine alla conoscenza di quanti si trovano in condizione di libertà, di quanti si trovano agli arresti domiciliari e di quanti si trovano in una condizione di detenzione.

Il numero dei collaboratori di giustizia per un Paese piccolo come il nostro è altissimo e la mimetizzazione sociale è assai più difficile, per ragioni geografiche ovvie, rispetto agli Stati Uniti. Una delle questioni che più volte si è affacciata è relativa alla facilità di accesso al programma di protezione in mancanza di strumenti diversi. La nuova legge ha annunciato le misure cosiddette intermedie di protezione. Vorrei sapere se siano state adottate iniziative per promuovere misure intermedie di protezione,

se queste abbiano avuto un supporto, anche in termini di risorse, e se siano stati fatti investimenti in questa direzione.

Cosa pensa della questione della tutela dei testimoni? Non mi riferisco ai testimoni che hanno bisogno del programma di protezione, ma a quelli che non chiedono alcun programma di protezione e sono soggetti ad una particolare usura per il fatto stesso di dover soggiacere a regole del processo oggettivamente defatiganti per i testimoni. Ad esempio, vi sono minori costretti a trattenersi fino al pomeriggio, magari a digiuno, in attesa di essere chiamati o semplici lavoratori dipendenti che, dopo essere stati destinatari di una rapina, vengono lasciati in balia di se stessi e citati più volte perché i processi «saltano».

Mi riferisco anche alla tutela economica di queste persone, che molto spesso non hanno altro che una diaria, che definirla in tal modo mi sembra già un eufemismo. A tale proposito, il Comitato si è già proposto come programma di lavorare e vorrei sapere cosa lei ritenga nel merito.

C'è una questione specifica che ha sollecitato la mia attenzione e in qualche misura anche il mio sdegno: in occasione della missione svolta a Foggia, abbiamo constatato che i familiari del povero Ciannamea, un ragazzo di sedici anni sequestrato ed ucciso a Cerignola nonostante il pagamento di riscatto, sono oggetto di un programma di protezione o comunque di misure di tutela. Le chiedo, innanzi tutto, se si tratta di misure di tutela o di programma di protezione e, in secondo luogo, se può cessare questa cosa indegna, ovverosia che i familiari di un ragazzo ucciso dopo essere stato sequestrato, per vivere nella loro città, devono anche essere protetti dalle minacce delle organizzazioni criminali che hanno sequestrato ed ucciso il figlio. A mio avviso, si tratta di una cosa incivile oltre che indegna.

Sulla questione del *racket* e dell'usura, sulla base delle missioni che abbiamo svolto, non traccio giudizi sui consorzi fidi, ma sottolineo che questi consorzi – se il giudizio è positivo – vertono nella condizione assai singolare di una mancanza di fondi alla quale probabilmente bisognerebbe porre rimedio. Vorrei chiederle, in primo luogo, se è positivo il giudizio sui consorzi fidi e, se è tale, se intende fare qualcosa per alimentare questi consorzi che, a mio avviso, almeno per quanto riguarda artigiani e commercianti, possono rappresentare un primo presidio di tutela dall'usura assai più efficace di molte altre iniziative.

Per quanto riguarda il *racket*, nella nuova legge è stata introdotta in qualche misura (a mio avviso, assai fragile) la tutela dell'anonimato del denunciante. Le chiedo se l'attività di tutela dell'anonimato dei denunciati delle attività estorsive è monitorata e, poi, se vi sono iniziative per rafforzare gli strumenti di tutela nei confronti di queste persone, anche nella direzione di rafforzare la tutela del loro anonimato.

Infine, le chiedo se sono state assunte iniziative per professionalizzare le forze di polizia per le tecniche investigative nel contrasto del *racket*; proprio per quelle caratteristiche già evidenziate, «pagare meno e pagare tutti» probabilmente attenua la reazione sociale, ma richiede uno sforzo investigativo in più.

NOVI. Signor Presidente, il sottosegretario Mantovano è stato «alluvionato» da quesiti e domande e chiedo, innanzi tutto, se oggi sarà in grado di rispondere esaurientemente a tutti i quesiti posti.

PRESIDENTE. Considerata – appunto – «l'alluvione» di domande poste, possiamo ipotizzare (anche perché ritengo che il sottosegretario Mantovano avrà necessità di dati) che le risposte vengano fornite in una seduta successiva, se la Commissione è d'accordo e il Sottosegretario si rende disponibile.

Per il momento, concludiamo le domande e poi vedremo come organizzare i nostri lavori.

NOVI. Signor Sottosegretario, in realtà, la legge n. 245 del 2001 è stata *bipartisan*, ad essa contribuirono la maggioranza e l'opposizione.

Devo dire che, per quanto riguarda i collaboratori ed i testimoni di giustizia, si raggiunse anche un accordo. Ad esempio, si raggiunse un accordo sul tema dei 180 giorni, dei sei mesi, per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ora, c'è qualche ripensamento, ma io credo sia poco attendibile un collaboratore di giustizia che nei primi 180 giorni non pone al centro delle sue dichiarazioni i rapporti tra imprenditoria e crimine organizzato, tra politica e crimine organizzato, e poi improvvisamente dopo la scadenza dei 180 giorni inizia a parlare di questi rapporti. Egli, infatti, deve privilegiare fin dall'inizio questi temi, perché il senso comune – non quello gramsciano – di qualsiasi persona dotata di un minimo di raziocinio gli dovrebbe suggerire di puntare subito le sue dichiarazioni sul nocciolo duro dei rapporti tra crimine organizzato, istituzioni e sistema economico.

Quindi, nel caso del collaboratore Giuffrè, esprimo le mie riserve sulla necessità e sull'efficacia di una eventuale proroga dei tempi per le sue dichiarazioni.

Veniamo ora alla legge.

Sottosegretario Mantovano, tutti le hanno richiamato l'assenza delle norme attuative della legge n. 45 del 2001. Sono ormai trascorsi quasi due anni. Quando noi eravamo all'opposizione, lamentavamo proprio i ritardi in relazione alle norme attuative. Vorrei comprendere, quindi, le ragioni di tale ritardo.

Inoltre, dall'allegato n. 11 da lei fornito, si evince un decremento veramente impressionante dell'incidenza delle spese legali: si è passati dal 45 per cento al 15 per cento. Si tratta di un dato più che positivo, perché precedentemente la gestione delle spese legali costituiva anche uno dei fattori di inquinamento, in un certo senso, del processo e dello stesso comportamento dei collaboratori di giustizia.

Sappiamo, però, che ai testimoni di giustizia non vengono riconosciute le spese legali da loro sostenute per i procedimenti derivanti dal loro ruolo nel processo. Accade che il testimone di giustizia, in genere, nel corso del processo, deve affrontare agguerriti collegi di difesa e, se non viene sostenuto tecnicamente da un avvocato valido, la sua testimo-

nianza può non raggiungere lo scopo di cui necessita anche la società. Penso che lei sia a conoscenza di alcuni problemi collegati al fatto che, ad esempio, vi sono testi di giustizia che si sono visti abbandonare dai loro legali perché – appunto – le risorse economiche erano venute meno oppure che hanno anticipato spese processuali anche in termini ragguardevoli, il cui rimborso è stato negato. Quindi quando sosteniamo che testimoniare conviene, diciamo un'inesattezza perché a questo punto testimoniare non conviene, neanche economicamente, considerato che il teste di giustizia deve affrontare le spese processuali senza poi ottenere il rimborso documentato delle stesse.

Passo ora ad illustrare altri piccoli problemi. Mi riferisco per esempio all'assegno mensile del testimone che spesso è depositato, senza alcuna prova delle asserite spese imputate al testimone. Perché accade questo, e per quale ragione si continua con questa pratica? Esistono poi piccole quotidiane angherie a cui sarebbero sottoposti sia i testimoni che i collaboratori di giustizia che sostanzialmente dimostrano una mancanza di professionalità da parte di alcuni funzionari e collaboratori del Servizio centrale di protezione. Siccome queste piccole quotidiane angherie, peraltro, provocano anche dei comportamenti da parte dei testimoni e dei collaboratori di giustizia che debordano dalle regole, le chiedo, signor Sottosegretario, se sia possibile finalmente fronteggiare questo tipo di situazione di stillicidio quotidiano che alla fine mette a rischio la stessa gestione e credibilità del Servizio medesimo.

Per quanto riguarda poi alcune distonie gestionali ed amministrative, che riguardano ad esempio la possibilità di gestione disinvolta anche sotto il profilo economico del Servizio di protezione esistono delle inchieste giudiziarie tuttora in corso e penso che bisognerà soltanto aspettarne l'esito per poter individuare i responsabili di quel tipo di gestione.

Mi preme soprattutto chiedere se alcuni casi, ad esempio quello di Rosario Spatola – si tratta di una vicenda ormai sedimentata, tanto che durante la scorsa legislatura su questo teste di giustizia ho presentato quattro o cinque interrogazioni – si avviino ad una soluzione.

I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 12,34.

I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 12,35.

CURTO. Signor Sottosegretario, ho apprezzato molto la puntualità con la quale ha affrontato i temi posti alla sua particolare competenza e cioè la materia dei collaboratori di giustizia e quella del *racket* e dell'usura. Così come ho molto apprezzato ciò che ha ultimamente promosso, mi riferisco alla istituzione di organismi impegnati ad accendere i riflettori sugli appalti, ad incominciare da quelli che si contraddistinguono per palesi anomalie.

La prima domanda che intendo porle mi interessa particolarmente, anche perché tratta un argomento che stiamo affrontando nell'ambito del VI Comitato della Commissione antimafia e cioè quello delle mafie

internazionali. È ormai accertata la presenza invasiva nel nostro Paese delle cosiddette mafie internazionali; esse hanno ormai assunto, peraltro, il controllo di veri e propri rami d'azienda nell'ambito del crimine comune ed organizzato. Gli organismi criminali albanesi tengono il primato nel campo della prostituzione, degli stupefacenti e del *racket*; quelle cinesi sono presenti nella ristorazione e nello sfruttamento dei lavoratori del tessile; quella russa nel settore mobiliare e immobiliare in generale e in quello degli immobili di pregio in particolare. Esiste cioè una ragnatela di mafie internazionali che ormai operano nel nostro Paese al punto tale che credo rappresenti un'azione molto importante quella di contrastare adeguatamente sin da oggi anche l'espandersi di queste organizzazioni criminali. Sotto questo profilo abbiamo esempi di collaboratori di giustizia che ci stanno consentendo di squarciare il velo su queste organizzazioni delle quali fino a poco tempo fa poco si sapeva e che proprio per la particolarità delle stesse - non trattandosi di organizzazioni criminali indigene - possono sfuggire sostanzialmente ad un tipo di controllo; fatto ancor più pericoloso perché, ad esempio per quanto riguarda la mafia cinese, ma anche per quella albanese, si registra una situazione di invasività che preoccupa non poco e rispetto alla quale un'azione di contrasto forte sarebbe evidentemente quanto meno opportuna. Vorrei quindi sapere se esistano al riguardo dati precisi, se vi siano collaboratori di giustizia e siano state predisposte strategie utili a questa azione di contrasto.

Un'altra domanda che desidero porre parte da una affermazione da lei effettuata nel corso della sua esposizione. Lei ha sostanzialmente affermato che il *trend* delle collaborazioni non registra flessioni rispetto al passato. Leggo proprio su «Il Giornale di Sicilia» del 1° febbraio, che nei giorni scorsi il procuratore di Palermo, Piero Grasso, avrebbe avuto modo di dichiarare che Cosa nostra vive un periodo di difficoltà, aggiungendo poi che sta avvenendo un fatto importante e cioè una graduale e significativa ripresa delle collaborazioni. Questo fatto potrebbe collegarsi molto bene con la sua dichiarazione, se non fosse che recentemente mi è parso che da parte di un procura, se non erro quella di Milano, vi sarebbe stata la rappresentazione di un certo tipo di disagio, cioè quello relativo alla flessione del numero delle collaborazioni. Questi dati che si incrociano in tale maniera mi spingono a chiederle una sua particolare valutazione sull'argomento, in maniera tale da poter avere un quadro definito della questione.

NOCCO. Dopo l'esposizione precisa e puntuale del Sottosegretario, mi sarei aspettato una serie più breve e puntuale di domande, ma spesso la retorica dell'argomento in esame ci porta un po' tutti ad allungare i nostri interventi.

Ritengo che la legge n. 45 del 2001, così ben studiata e condivisa, abbia una sola urgenza al momento e cioè quella dell'emanazione delle norme attuative; per il resto non posso che condividere che, un periodo così largo ed intenso quale quello di 180 giorni, possa risultare breve rispetto ai fini che si intendono perseguire. Non sfugge, infatti, il protago-

nismo o la furbizia del collaboratore di giustizia. Prima di tutto il collaboratore è un uomo che ha un'esperienza complicata, particolare e difficile, per cui l'intelligenza di chi lo ascolta sta nel capire di quale collaboratore si tratti. Se il collaboratore è serio non si fa remore; anzi, ha premura di evidenziare gli aspetti più eclatanti sul rapporto mafia-politica. Sarebbe che nella nostra Commissione la retorica, tesa a voler ad ogni costo coinvolgere la politica con la mafia, prevalga sull'oggettività dell'analisi: nessuno vuole coprire nessuno; nessuno vuole sminuire il valore dei collaboratori di giustizia ma ad essi bisogna far capire l'esatta valutazione di quello che sono, che hanno cioè un retaggio di vita spericolata, e l'importanza della loro acquisizione al fine di evitare che il fenomeno mafioso possa espandersi e non possa essere combattuto.

180 giorni, con le correzioni ultime apportate ma limitatissime a rigide giustificazioni, sono sufficienti a raccontare la vita non solo del collaboratore ma anche di altre 20 persone. Sono pertanto decisamente contrario alla proroga infinita di questi termini anche perché, quando non vi è certezza di quel che si fa, subentrano aspetti soggettivi, in buona o cattiva fede, di coloro che gestiscono i pentiti: costoro devono essere rispettati ma occorre anche capire che hanno il dovere, l'obbligo morale di riferire quello che sanno nei tempi utili.

Ho molta più considerazione e timore per quanto succede ad un testimone di giustizia, al quale si deve rispetto poiché ha il coraggio – che non tutti abbiamo – nella quotidianità di affrontare il rischio che la sua vita sia stravolta. Le cautele quindi e gli studi più approfonditi devono essere rivolti verso la gestione del testimone di giustizia e non serve, secondo me, preparare i nuovi corpi di protezione ma scegliere il personale in quelli già esistenti. È importante che il corpo sia costituito da persone non solo capaci di vincere un concorso o di imparare aspetti formali; sono necessarie persone preparate, con esperienza di vita, che non commettano nella gestione del testimone errori tali da pregiudicarne il futuro.

PRESIDENTE. Vista la quantità di domande rivolte al sottosegretario Mantovano, che ringrazio per la disponibilità mostrata, rinvio il seguito dell'audizione al prossimo martedì, ore 20,30, per la replica.

I lavori terminano alle ore 12,50.

